

MERCATO AZIONARIO

BORSA ITALIANA

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various market indices and sectors.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various market indices and sectors.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various market indices and sectors.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various market indices and sectors.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various market indices and sectors.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various market indices and sectors.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various market indices and sectors.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various market indices and sectors.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various market indices and sectors.

News, commenti e tutti i mercati in diretta su www.ilsol24ore.com/finanza

INDICI

Table with columns: Titolo, Data, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various market indices.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various market indices.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various market indices.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various market indices.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various market indices.


Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various market indices.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various market indices.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various market indices.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various market indices.

FTSE INDICE MIB STORICO E SCAMBI



AIM ITALIA

Table with columns: Azioni, Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various AIM Italy stocks.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various AIM Italy stocks.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various AIM Italy stocks.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various AIM Italy stocks.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various AIM Italy stocks.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various AIM Italy stocks.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various AIM Italy stocks.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various AIM Italy stocks.

WARRANT

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various warrants.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various warrants.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various warrants.

OPZIONI

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various options.

Table with columns: Data, Media, Min, Max, Var.%, Val. in Mil. Euro, etc. for various options.



## CAMERE DI COMMERCIO Scivolo triennale per gli esuberanti

Gianni Trovati ▶ pagina 51



## GIURISPRUDENZA/IL MERITO Vegani a scuola con ok dei genitori

Giorgio Vaccaro ▶ pagina 53

**DI FISCALE/1.** Dopo il primo anno di applicazione la comunicazione dati Iva diventa trimestrale, ridotte le sanzioni - Ancora tensioni sulle banche popolari

# Nuovo spesometro con invio semestrale

Voluntary «interna» anche per chi ha aderito alla prima edizione - Oggi i ritocchi alla rottamazione



Marco Mobili  
 Giovanni Parente

Semplificazioni fiscali, voluntary, studi di settore, dichiarazione integrativa a favore e comunicazione fatture. Eppure a elevare il livello del confronto politico ieri a Montecitorio sull'esame del Df fiscale è stata una norma sulle banche popolari che puntava a modificare la soglia degli attivi per la trasformazione obbligatoria in Spa.

### Il quadro politico

Il braccio di ferro tra il presidente Pd della commissione Bilancio, Francesco Boccia, (ma la misura era caldeggiata anche da Fi e M5S) e la ministra delle Riforme, Maria Elena Boschi, si è risolto a favore di quest'ultima. A farne le spese la rottamazione delle cartelle e l'emendamento con cui maggioranza e Governo puntano ad allungare il periodo di rateizzazione, la cui presentazione è slittata a oggi. Anche perché sul tema si è aperto un altro braccio di ferro tra Esecutivo e maggioranza sulla destinazione delle maggiori risorse che potrebbero arrivare dall'estensione della rottamazione al 2016. Secondo le stime della Ragioneria la sanatoria dal 2000 al 2016 (oggi è al 2015) produrrebbe maggiori entrate per oltre un miliardo. A questo punto si è aperto il confronto tra chi voleva utilizzare le risorse per estendere le rate fino al 2019 e oltre, chi invece voleva far pagare il 70% nel 2017 e il restante 30% nel 2018 con almeno 5 rate di pari importo (una in più rispetto alle 4 attuali) per destinare gran parte di quel miliardo al Fondo di Palazzo Chigi per le spese straordinarie. E chi, invece, puntava a destinare quelle somme alla riduzione delle sanzioni e se possibile dell'aggio. Il confronto ha bloccato i lavori delle Commissioni rinviando a oggi il via libera al Dl e l'approdo all'Aula di Montecitorio lunedì. Quando il Go-

verno porrà la questione di fiducia per ottenere l'ok martedì.

### Le cartelle

Tra le modifiche attese sulle cartelle, oltre all'apertura ai comuni e alle regioni che riscuotono con l'ingiunzione di pagamento, la riscrittura del calendario a partire dalla data di adesione alla sanatoria che passerebbe al 31 marzo 2017 e quella di risposta di Equitalia con gli importi da pagare e le rate possibili che slitterebbe al 31 maggio 2017. Al di là del confronto politico, le novità approvate ieri sono comunque tante a partire dalle correzioni sui nuovi obblighi per l'imposta sul valore aggiunto.

### Le comunicazioni Iva

Invio semestrale per il primo anno e riduzione delle sanzioni. È la soluzione approvata per andare incontro alle richieste dei commercialisti di rendere meno gravoso il nuovo spesometro e la comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni Iva. In particolare, per la comunicazione dei dati delle fatture viene rivisto il calendario: quella relativa al secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 16 settembre (e non entro il 31 agosto) e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio (e non il 28 febbraio). Per il primo anno di applicazione la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Viene poi anticipata di un anno la soppressione dell'adempimento relativo alla comunicazione delle operazioni Paesi black list. Quanto alle sanzioni, in caso di omissione o errata trasmissione delle fatture si prevede la penalità di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza. In caso di omissione, incompleta o infedele comunicazione si applica la sanzione da 500 a 2 mila euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei 15 giorni successivi.

Aumenta poi da uno a due anni la riduzione dei termini di accertamento per chi aderirà alla trasmissione elettronica delle fatture. Mentre viene precisato che i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva so-

no esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. E, ancora, si estende la possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati. Attribuito un ulteriore credito d'imposta di 50 euro a coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio (Sid). Con un emendamento Misiani (Pd) viene prorogata di due anni fino al 2019 (era prevista in scadenza alla fine del 2017) l'attribuzione ai Comuni che cooperano del 100% delle maggiori entrate recuperate grazie alla loro collaborazione nella lotta all'evasione.

### La voluntary

Tra le modifiche introdotte la possibilità di presentare istanza per avvalersi della voluntary anche se il contribuente ha aderito entro il 30 novembre 2015, limitatamente alle violazioni dichiarative per attività detenute in Italia. Allo stesso tempo sarà possibile presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary disclosurata limitatamente ai profili internazionali. Nel caso poi in cui la collaborazione volontaria riguarda i contanti o valori al portatore si presume, salvo prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, addizionali, sostitutive, Irap e Iva, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi di imposta precedenti. Per i contribuenti che si sono avvalsi della voluntary non si applicano le sanzioni in caso di omissione delle dichiarazioni relative agli investimenti all'estero e le attività estere dinanzi a finanziaria (da indicare nel quadro RW) per i periodi di imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alla dichiarazione volontaria, a condizione che gli adempimenti siano adottati entro sessantagioni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le novità

VOLUNTARY	COMUNICAZIONI IVA	INTEGRATIVA IVA	SEMPLIFICAZIONI
In arrivo novità sulla voluntary: è infatti possibile presentare istanza per avvalersi della voluntary anche se il contribuente ha aderito entro il 30 novembre 2015, limitatamente alle violazioni dichiarative per attività detenute in Italia. Allo stesso tempo sarà possibile presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary disclosurata limitatamente ai profili internazionali	Ridotte le sanzioni per le violazioni nella comunicazione dei dati. In caso di omissione o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro 15 giorni dalla scadenza. In caso di omissione, incompleta o infedele comunicazione la sanzione va da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà con la trasmissione corretta nei 15 giorni successivi	Le commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno soppresso un adempimento in caso di dichiarazione integrativa a favore: nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa non è più richiesta l'indicazione dell'eventuale utilizzo già effettuato in compensazione. Tra i soggetti ammessi all'utilizzo in compensazione, in caso di dichiarazione integrativa Iva, sono inoltre inclusi i produttori agricoli	I prelievi bancari dei professionisti non giustificati al Fisco non costituiranno più automaticamente compensi in nero. Sul fronte Iva, passa da 15 mila a 30 mila euro l'importo dei crediti da chiedere a rimborso per i quali non occorre garanzia. E per le partite Iva inattive da tre anni arriva la chiusura d'ufficio. Torna l'F24 cartaceo per i versamenti sopra i mille euro e arriva lo stop al tax day: il versamento di Ires, Irpef e Irap passa al 30 giugno di ogni anno, mentre le tasse locali come Imu e tasi restano dovute al 16 giugno

**Gli altri emendamenti.** Al traguardo anche il pacchetto-semplificazioni e le regole sull'integrativa a favore

## Studi addio, arriva l'indice di affidabilità

ROMA

Primo passo per l'addio agli studi di settore e pacchetto di semplificazioni per ridurre gli oneri da adempimento in un emendamento del Pd (Pelillo) con l'appoggio del Governo e il contributo delle Entrate. E arrivano novità anche per la voluntary.

Sugli studi di settore, l'emendamento approvato prevede l'introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione della compliance fiscale e soprattutto per la contestuale soppressione della disciplina in materia di accertamento che oggi l'ordinamento tributario riserva agli studi di settore.

A partire dall'anno d'imposta 2017, il ministro dell'Economia dovrà indicare con un decreto i nuovi indici di affidabilità fiscale ai quali dovranno essere collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili. Premi che la stessa norma già indica

come la possibile «esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti». Contestualmente all'arrivo degli indici di affidabilità «cessano di avere effetto, ai fini dell'accertamento dei tributi, le disposizioni sugli studi di settore». Per il viceministro al-

### STOP AL TAX DAY

Ires, Irap e Irpef al 30 giugno; tasse locali al 16 giugno. Torna il modello F24 cartaceo per i versamenti sopra i mille euro

L'Economia, Luigi Casero, è «un grande passo in avanti verso un sistema di collaborazione con le piccole e medie imprese e adesso dovranno essere definiti i passaggi per il regime premiale che prevedono tra l'altro il superamento dell'utilizzo dello strumento ai fini dell'accertamento».

### Dichiarazione integrativa

Novità anche sull'integrativa a favore. Nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa non è più richiesta l'indicazione dell'eventuale utilizzo già effettuato in compensazione (si veda l'altro articolo a pagina 48). Tra i soggetti ammessi all'utilizzo in compensazione, in caso di dichiarazione integrativa Iva, sono inclusi i produttori agricoli (emendamento 5.2). Inoltre, con un altro emendamento il ravvedimento operoso è esteso anche ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

### Semplificazioni

Arriva al traguardo anche il pacchetto semplificazioni (emendamenti 7.03 e 7.08 riformulati) messo a punto dal Pd con circa una trentina di misure. Si prospetta il ritorno dell'F24 cartaceo per i ver-

samenti sopra i mille euro: una misura che va incontro ai contribuenti meno avvezzi alla telematica e allo stesso tempo libera i professionisti da adempimenti legati a versamenti irrisolti. Stop al tax day, il versamento di Ires, Irpef e Irap passa al 30 giugno di ogni anno, mentre le tasse locali come Imu e Tasi restano dovute al 16 giugno. Per gli accertamenti e l'invio degli atti catastali l'agenzia potrà utilizzare la posta elettronica certificata.

Tra le novità dell'ultima ora la possibilità, in caso di infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai Caf e dai professionisti, di poter produrre una dichiarazione rettificata o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre, sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata. In tal caso è dovuta la sola sanzione, riducibile con il ravvedimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### LE INIZIATIVE

#### Focus

**ONLINE**  
 Guida agli acconti delle imposte: tutte le istruzioni

Il Focus del Sole 24 Ore che fa il punto sulla scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi che va versato entro il 30 novembre raddoppia. La guida pratica «Gli acconti delle imposte», è in vendita, infatti, a 2,69 euro, sul sito del Sole 24 Ore.

La guida punta a chiarire a contribuenti e professionisti tutti i dubbi in vista del versamento della fine del mese. Sotto esame, fra gli altri argomenti, le regole di calcolo, le novità Irap, il ravvedimento e le disposizioni sul reddito d'impresa.



### Quotidiano del Condominio

#### SU PC E TABLET

L'aggiornamento per tecnici e amministratori

Il Quotidiano del condominio offre il quadro delle novità sul mondo condominiale e gli approfondimenti sulle tematiche più calde. Si rivolge agli amministratori, ai professionisti tecnici e alle imprese della manutenzione edilizia e impiantistica.



www.quotidiancondominio.isole24ore.com

**Con AGO ZUCCHETTI  
 condividiamo e valorizziamo  
 la nostra consulenza**

Nel nostro studio collaborano diversi specialisti della consulenza. Ago Zucchetti è un software innovativo che ci consente di determinare con precisione i tempi di ciascuna pratica e il costo complessivo di ogni cliente. Un'organizzazione efficiente per un servizio da vera "boutique" della consulenza

Dott. ANDREA PARDINI  
 STUDIO PARDINI | LIVORNO

>> Video intervista completa su [www.agozucchetti.it](http://www.agozucchetti.it)



SOFTWARE PER  
 COMMERCIALISTI

**ZUCCHETTI**  
 IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

DI FISCALE/2. Da valutare l'impatto delle voci della cartella che «fissano» il debito per sanare la propria situazione

# Rottamazione, test convenienza

## Non dovuti sanzioni e relativi aggi, interessi di mora e di dilazione



Salvina Morina  
Tonino Morina

I benefici maggiori della rottamazione delle cartelle riguardano la cancellazione delle sanzioni e relativi aggi, degli interessi di mora e di dilazione, e delle altre sanzioni e somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali. È importante rilevare che la cancellazione delle sanzioni «azzera» i relativi aggi. Infatti, come precisato dall'attuale amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, in occasione dell'audizione alla Camera dei deputati del 2 novembre 2016, con la definizione, il

contribuente «può estinguere il proprio debito pagando esclusivamente le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e di interessi, nonché le somme maturate quale aggio di riscossione esclusivamente sugli importi da corrispondere a seguito della definizione. Non sono, quindi, dovute le sanzioni iscritte a ruolo, i relativi aggi, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive calcolate sui crediti previdenziali».

### Le possibili situazioni

La rottamazione agevola i contribuenti con somme affidate all'agente della riscossione dal 2000 al 2015, che non hanno pagato nulla e non hanno presentato ricorso, nonché i contribuenti con contenzioso in corso con sentenze negative o senza sentenze, che hanno pagato poco o nulla. La definizione fatta da questi contribuenti sarà definitiva, sia nei confronti dell'agente della riscossione per i debiti rottamati, sia nei confronti dell'ente impositore. La rottamazione è invece più complicata per chi

ha il contenzioso in corso (si veda il Sole 24 Ore del 1° novembre). Per evitare eccezioni di incostituzionalità, sarebbe necessario integrare la norma nel rispetto dei principi costituzionali in tema di parità di trattamento.

### Gli avvisi bonari

Parità che, ad esempio, non è rispettata nei casi di contribuenti che hanno ricevuto avvisi bonari e stanno pagando il debito con l'agenzia delle Entrate in modo rateale. Questi contribuenti, non avendo somme da pagare affidate all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2015, sono esclusi dalla rottamazione e devono continuare a pagare il debito, con sanzioni e interessi. Sono invece agevolati i contribuenti che, dopo avere ricevuto l'avviso bonario, non hanno pagato nulla e hanno avuto le somme affidate all'agente della riscossione entro il 2015, per imposte, sanzioni, interessi, aggi e spese. In questo caso, essi potranno accedere alla rottamazione, beneficiando dell'azzera-



IL CALCOLATORE  
Scopri quanto costa la rottamazione

Sul sito del Sole 24 Ore il calcolatore per verificare quanto costa la rottamazione delle cartelle esattoriali e delle multe.  
www.ilssole24ore.com/calcolcartelle

Invia un quesito agli esperti del Sole  
IL FORUM

Fino a domani è possibile inviare una domanda sulla definizione agevolata agli esperti del Sole 24 Ore.  
www.ilssole24ore.com/cartelle2016

mento delle sanzioni e relativi aggi e degli interessi di mora e di dilazione.

### Il pericolo di disparità

Il rischio è quello di realizzare un'ingiustificata disparità di trattamento a danno del contribuente più diligente osservante della legge, tra soggetti passivi della stessa fattispecie: in modo specifico, tra chi non ha pagato nulla e può pagare, beneficiando della cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora e di dilazione, e chi, pur avendo pagato delle somme e fatto ricorso, magari con esito favorevole, non può fruire della rottamazione, perché non ha debiti iscritti a ruolo. È coerente con i principi di ragionevolezza che spetti a tutti il beneficio della cancellazione di sanzioni e relativi aggi, e degli interessi di mora e di dilazione, sia a chi non ha pagato nulla e non ha presentato ricorso, sia a chi ha già pagato delle somme e ha presentato ricorso con esito favorevole.

Dichiarazioni. L'emendamento approvato alla commissione Finanze della Camera

# Integrative a favore, superato il nodo-Iva

Dario Deotto  
Approvato in Commissione Finanze e Bilancio della Camera l'emendamento che parifica il trattamento delle dichiarazioni integrative Iva a favore a quelle dei redditi (Irap e sostituti) presentate dopo l'anno successivo, ammettendo la possibilità di utilizzare in compensazione (o a rimborso) il credito che ne emerge.

Occorre rilevare che il nuovo comma 8 dell'articolo 2 del Dpr 322/1998 fissa il principio che la dichiarazione (redditi, Irap e sostituti) risulta ritrattabile sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento.

Viene ulteriormente affermato il principio che il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore risulta compensabile.

Il decreto legge n. 193/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 fissa però delle particolari limitazioni alla compensazione, alle quali non soggiacciono, secondo l'emendamento approvato ieri, le dichiarazioni a favore relative alla competenza temporale. Per questi ultimi errori, dunque, non vi sono limiti alla compensazione. Così come non vi sono limiti (salvo quelli «quantitativi» previsti) per i crediti che emergono da dichiarazioni integrative a favore presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Mentre se la dichiarazione integrativa viene presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, viene stabilito che il credito che ne emerge può essere utilizzato in compensazione solo per eseguire «il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa».

Si rileva che il concetto di «debito maturato» non è lo stesso di «debito relativo al periodo d'imposta», per cui ad esempio, se la dichiara-

zione integrativa a favore relativa al 2014 viene presentata domani, il credito che ne emerge è compensabile con il debito Irpef relativo al modello Unico 2017 (relativo al periodo d'imposta 2016).

Il problema si aveva sull'imposta sul valore aggiunto. Il testo originario del decreto legge n. 193/2016 stabiliva infatti, come principio, che anche le dichiarazioni

Iva risultano emendabili sia a favore che a sfavore, entro i termini di decadenza dell'accertamento.

Tuttavia veniva previsto che solamente il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno solare successivo risultava compensabile oppure scomputabile in detrazione, così come poteva essere richiesto a rimborso (in presenza dei requisiti di legge).

Ne derivava, quindi, che per il recupero dell'Iva derivante da una integrativa a favore presentata dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno solare successivo occorreva attivarsi attraverso istanza di rimborso, con tutte le problematiche che sono state segnalate su queste pagine. Prima fra tutte quella che dichiarazioni integrative e istanza di rimborso non sono né istituti fungibili né istituti che si possono «cumulare» tra loro.

A questo punto interviene l'emendamento approvato ieri, il quale va a stabilire anche per l'Iva che il credito che emerge da una dichiarazione integrativa a favore presentata dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno solare successivo può essere richiesto a rimborso (attraverso la medesima dichiarazione) oppure può essere utilizzato in compensazione per pagare «debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa».

In sostanza, si applica il medesimo principio valevole per le dichiarazioni integrative a favore relative alle imposte sui redditi, all'Irap e ai sostituti. Viene inoltre stabilito, per tutte le dichiarazioni integrative a favore, che resta in ogni caso salva la possibilità per il contribuente di fare valere anche in sede di accertamento e di contenzioso eventuali errori, di fatto e di diritto, che abbiano determinato un maggiore debito tributario.

Domande e risposte. I chiarimenti degli esperti ai quesiti inviati dai lettori

# La definizione agevolata non si salda con F24

Pubbllichiamo le risposte ad alcuni quesiti inviati dai lettori sulla rottamazione delle cartelle.

### Non è ammesso il pagamento con F24

Sarà possibile procedere a una compensazione con crediti tributari per soli importi dovuti per la rottamazione delle cartelle di pagamento? No, perché non è ammesso il pagamento tramite il modello F24.

### Multe, sanatoria sulle maggiorazioni

Si può rottamare l'intera sanzione per violazione al Codice della strada o solo le maggiorazioni previste dalla legge 689/81? La «rottamazione» riguarda esclusivamente le maggiorazioni del 10% semestrale previste dalla legge 689/81.

### Non si rottamano le ingiunzioni fiscali

Le ingiunzioni per multe da Codice della strada inviate da Comuni direttamente esattori sono rottamabili? Se sì, per quale parte? La definizione agevolata opera solo per le cartelle di pagamento e non per le ingiunzioni fiscali, anche se sembra che in sede di conversione in legge verrà data la possibilità ai Comuni di prevedere analoga definizione anche per le ingiunzioni di cui al Regio decreto 639/1910.

### Da pagare le rate di ottobre-dicembre

Nel 2014 ho ottenuto due rateazioni a 120 rate, che decadono dopo 8 rate anche non consecutive, ora se ho pagato l'ultima rata a ottobre che poi però è effettivamente la rata di marzo ho diritto alla rottamazione delle cartelle? Non occorre essere «in regola» con tutte le cartelle

La norma prevede solo che si debbano versare tutte le rate «con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016». In sostanza occorre pagare al massimo solo tre rate. Si ritiene che la condizione sia rispettata a prescindere dalle regole di imputazione degli importi pagati nell'ultimo trimestre, trattandosi di disposizione speciale.

### Non serve essere in regola con le cartelle

Vorrei chiedere per una società la rottamazione di una cartella per Ici il cui contenzioso è in Cassazione. A oggi però ci sono anche altre due cartelle per multe stradali che sono state rateizzate ma che non si intende rottamare. Per poter aderire alla rottamazione della cartella Ici è necessario essere in regola anche con le rateazioni delle altre due cartelle? Di regola, negli estratti ruolo gli interessi di mora sono distinti dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Se ci sono difficoltà, si possono chiedere chiarimenti all'agente della riscossione. Dopo la rottamazione si ricalcolano le rate. Se scelgo nell'ambito del piano di rateazione alcune cartelle e non tutte, cosa succede della mia rateazione? Come andrò a pagare quello che rimane fuori dalla rottamazione? Dopo l'adesione alla rottamazione sarà sempre Equitalia a dare indicazioni in merito alle restanti cartelle o devo continuare a pagare con i bollettini in mio possesso, oppure andare da Equitalia a fare un ricalcolo? Dopo la domanda di definizione agevolata occorre chiedere a Equitalia la rimodulazione del piano di rateazione in corso, stralciando le partite definite.

### Nell'estratto è indicato l'interesse di mora

Dalla lettura della norma si evince che siano da rottamare i soli interessi di mora ma sono dovuti gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Molto spesso però dagli estratti non si evince la natura degli interessi in cartella (suddivisi da codici tributo interni). Si possono avere chiarimenti al riguardo? Di regola, negli estratti ruolo gli interessi di mora sono distinti dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Se ci sono difficoltà, si possono chiedere chiarimenti all'agente della riscossione.

### Dopo la rottamazione si ricalcolano le rate

Se scelgo nell'ambito del piano di rateazione alcune cartelle e non tutte, cosa succede della mia rateazione? Come andrò a pagare quello che rimane fuori dalla rottamazione? Dopo l'adesione alla rottamazione sarà sempre Equitalia a dare indicazioni in merito alle restanti cartelle o devo continuare a pagare con i bollettini in mio possesso, oppure andare da Equitalia a fare un ricalcolo? Dopo la domanda di definizione agevolata occorre chiedere a Equitalia la rimodulazione del piano di rateazione in corso, stralciando le partite definite.

RISPOSTE A CURA DI Luigi Lovecchio, Pasquale Mirto, Salvina Morina, Tonino Morina, Silvio Scotti

TV A CURA DI LUIGI PAINI

L'importante è avere un piano  
23.35 | RAI UNO  
Con Stefano Bollani (nella foto)

DA NON PERDERE  
21.15 | RAI 5  
Muti inedito  
L'Orchestra giovanile Cherubini, diretta da Riccardo Muti, esegue la Quinta Sinfonia di Ludwig van Beethoven e «Romeo e Giulietta» di Petr Il'ic Cajkovski.

21.15 | SKY ARTE  
I predatori dell'arte perduta  
Nel corso della storia, alcune delle più belle opere d'arte del mondo sono scomparse: dove sono finite? E quante sono state alla fine recuperate?

22.15 | RAI 5  
Un Anello per la Scala  
Nel 2013 il Teatro alla Scala ha allestito il «Ring» completo in una settimana, come Wagner lo pensò e lo volle: la storia del progetto scaligero diretto dal maestro Daniel Barenboim nell'allestimento ideato dal regista belga Guy Cassiers.

ATTUALITÀ  
13.15 | RAITRE  
Il tempo e la storia  
La questione afroamericana è sempre stata la spina nel fianco degli Stati Uniti, come spiega lo storico Federico Romero.

20.55 | NAT GEO  
Seconda guerra: soldati speciali  
Sempre in prima linea: le operazioni più pericolose condotte dai Rangers dell'Esercito americano.

RADIO 24

Luoghi e voci di innovazione  
9.05 | MIX 24  
Con Maurizio Melis (foto) ogni giorno sul confine tra ricerca e applicazioni quotidiane

6.15 | America 24  
6.30 | 24 mattino - L'Italia si desta  
con Alessandro Milan  
7.00 | Gr 24  
7.20 | In primo piano

8.15 | 24 mattino - Attenti a noi due  
con Alessandro Milan e Oscar Giannino  
9.05 | Mix 24  
9.05 | La notizia in 3d  
9.30 | Bolle e salamini  
10.05 | I gialli della storia

10.30 | Cuore e denari  
di Nicoletta Carbone e Debora Roscioni

10.05 | Mix 24 - I gialli della storia  
OSTALGHIA, LA NOSTALGIA DELL'EST  
Il 9 novembre del 1989 cade il muro di Berlino e le due Germanie si riunificano. Il modello della Germania Federale viene esportato, insieme al sistema di valori e al modello economico, nella Germania dell'Est, ma il capitalismo non porta a un miglioramento per tutti. Per molti cittadini della ormai ex-DDR l'unità tedesca ha creato scontento e nostalgia. Di G. Mimoli (foto)

12.05 | Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti  
13.00 | Effetto giorno, le notizie in 60 minuti di Simone Spetta  
13.45 | America 24 di Mario Platero  
14.05 | Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo  
15.30 | Il falco e il gabbiano di Enrico Ruggeri  
16.30 | La versione di Oscar di Oscar Giannino  
17.05 | Focus economia

di Sebastiano Barisoni  
18.30 | La zanzara di Giuseppe Cruciani  
20.55 | Smart city di Maurizio Melis  
21.00 | Effetto notte, le notizie in 60 minuti di Roberta Giordano  
22.05 | Focus Economia R  
23.05 | Mix 24 R

GR24: all'ora STRADE IN DIRETTA: ai 15° e ai 45° BORSE IN DIRETTA: alla mezz'ora

100 SECONDI  
ECONOMIA  
"I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24ORE", il programma che parla dell'economia tanto quanto l'economia parla di te, per aiutarti a capire il mondo che fa parte del tuo quotidiano.  
Dal lunedì al venerdì alle 9:00 e alle 17:00, seguilo su Radio 24 e RDS, o guarda online i video delle puntate su radio24.it e rds.it.  
RDS  
RADIO 24  
Il Sole 24 Ore

IL TEMPO  
www.ilssole24ore.com/meteo

Oggi  
BBmeteo.com

ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 07:17 ▼ 16:58 | Roma ▲ 06:54 ▼ 16:53  
Nord: nubi e nevischio sulle Alpi di confine, oltre i 700-900m. Velato sui restanti settori con nebbia al mattino lungo il Po. Temperature in lieve rialzo, massime tra 10 e 15.  
Centro e Sardegna: parzialmente soleggiato ma con nubi in aumento serale da Ovest con fenomeni attesi la notte tra Sardegna e alta Toscana. Temperature in leggero rialzo, massime tra 12 e 16.  
Sud e Sicilia: residue piogge su basso Tirreno e Salento; ampie schiarite altrove. Peggiora sulle Tirreniche a fine giornata. Temperature stabili, massime tra 14 e 20.

Domani  
ALBA E TRAMONTO: Milano ▲ 07:17 ▼ 16:56 | Roma ▲ 06:55 ▼ 16:52  
Nord: ampie schiarite al Nordovest, molte nubi altrove con qualche pioggia su Triveneto ed Emilia Romagna. Neve sulle Alpi dai 700-1000m. Temperature in calo, massime tra 9 e 14.  
Centro e Sardegna: instabilità in aumento con fenomeni diffusi dal pomeriggio-sera; neve in calo la notte sin verso gli 800-1200m. Temperature stazionarie, massime tra 12 e 16.  
Sud e Sicilia: instabile sulle Tirreniche con rovesci e temporali, maggiore variabilità altrove ma con peggioramento a fine giornata. Temperature stabili, massime tra 15 e 20.

Temperature  
Italia  
Ancona ▲ 9 15 ▲ 10 16  
Bari ▲ 11 17 ▲ 11 17  
Bologna ▲ 5 13 ▲ 3 11  
Cagliari ▲ 13 17 ▲ 10 18  
Firenze ▲ 8 16 ▲ 9 14  
Genova ▲ 8 16 ▲ 9 14  
Milano ▲ 3 13 ▲ 4 10  
Napoli ▲ 12 16 ▲ 13 16  
Roma ▲ 15 18 ▲ 15 19  
Palermo ▲ 9 15 ▲ 10 16  
Torino ▲ 0 12 ▲ 2 10  
Venezia ▲ 5 11 ▲ 6 11  
Europa  
Atene ▲ 11 20 ▲ 10 16  
Berlino ▲ 2 4 ▲ 3 4  
Bruxelles ▲ 2 9 ▲ 0 6  
Bucarest ▲ 6 12 ▲ 5 12  
Copenaghen ▲ 3 6 ▲ 4 6  
Dublino ▲ 2 10 ▲ 2 13  
Francoforte ▲ 2 7 ▲ 1 7  
Istanbul ▲ 12 21 ▲ 10 21  
Londra ▲ 12 18 ▲ 10 19  
Mosca ▲ 5 10 ▲ 4 9  
Madrid ▲ 3 15 ▲ 3 16  
Mosca ▲ 5 4 ▲ 5 5  
Tokyo ▲ 12 ▲ 5 12  
Singapore ▲ 27 28 ▲ 27 28  
Parigi ▲ 11 5 ▲ 11 5  
Stoccolma ▲ 3 4 ▲ 6 10  
Tirana ▲ 13 19 ▲ 13 18  
Vienna ▲ 8 2 ▲ 7 7  
Zurigo ▲ 4 7 ▲ 2 6  
Mondo  
Hong Kong ▲ 15 23 ▲ 17 25  
Los Angeles ▲ 18 31 ▲ 17 28  
New Delhi ▲ 16 29 ▲ 16 30  
New York ▲ 15 23 ▲ 15 27  
Rio de Janeiro ▲ 22 28 ▲ 19 30  
Singapore ▲ 27 28 ▲ 27 28  
Tokyo ▲ 12 5 ▲ 12 5  
Debole Moderato Forte  
Sole Poca nuvolosità Nuvoloso Coperto Vento Piovra Piovra Temporali Neve Nebbia Calmo Mossa Agitato

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Legge di bilancio. Pronti gli emendamenti del ministero del Lavoro - Un anno di sperimentazione per l'Isee precompilato

# Cambio appalti senza contributo

Proroga nel 2017 per l'esonero dal pagamento della «tassa di licenziamento»

Giorgio Pogliotti  
Claudio Tucci

ROMA  
Via la **tassa di licenziamento** nei **cambi appalti** anche nel 2017: la novità è prevista in un emendamento alla manovra, targato ministero del Lavoro, che sarà presentato oggi in **commissione Bilancio della Camera**. Sul piatto vengono messi 38 milioni di euro, con l'obiettivo, spiega Marco Leonardi, consigliere economico di palazzo Chigi, di esonerare, anche l'anno prossimo, «dal pagamento della tassa il datore di lavoro che assicura comunque la prosecuzione del rapporto di impiego dei lavoratori grazie alle clausole sociali contenute nei Contratti collettivi, e senza ricorrere alla Naspi».

Il tema, delicato, dell'interruzione di lavoro nel settore degli appalti era venuto alla ribalta nel 2012, quando la legge Fornero,

istituendo la nuova indennità di disoccupazione Aspi (oggi trasformata in Naspi), aveva previsto un contributo (che può arrivare anche a 1.300-1.400 euro a persona) a carico del datore che procedeva a una risoluzione del rapporto di impiego (in gergo

## LE RISORSE

Sul piatto il Governo metterà 38 milioni per garantire l'esenzione Per gli Istituti tecnici superiori stanziati 13 milioni

tecnico, «tassa di licenziamento» che serviva, appunto, a finanziare l'Aspi). La stessa legge 92, tuttavia, esonerava dal contributo la fattispecie del cambio appalto, dove, ricorda Riccardo Del Punta, ordinario di diritto del Lavoro

all'università di Firenze, «i licenziamenti fanno parte di un'operazione complessiva dove il subentrante poi assume i lavoratori in applicazione dei contratti collettivi». Di anno in anno poi questo «esonero» è sempre stato confermato, e, ora, lo sarà anche nel 2017: «Un passo avanti - sottolinea Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro alla Sapienza di Roma - coerente con la fattispecie del cambio appalto visto che i lavoratori vengono riacquisiti senza accedere alla Naspi. L'auspicio, però, è che si smetta con le proroghe annuali, ma si trovi una soluzione definitiva».

Il pacchetto di emendamenti predisposti dal ministero del Lavoro, prevede anche l'introduzione dell'Isee precompilato. In via sperimentale per il 2017, Inps e agenzia delle Entrate, tramite i propri servizi telematici, coopereranno per precompilare la di-

## Il pacchetto di emendamenti del Lavoro

### 01 | CAMBIO APPALTO

Via la tassa di licenziamento anche nel 2017 nei casi di cambio appalto in cui il datore assicura comunque la prosecuzione del rapporto d'impiego dei lavoratori grazie alle clausole sociali contenute nei contratti collettivi

### 02 | ISEE PRECOMPILATO

Per il prossimo anno, in via sperimentale, Inps e Agenzia delle Entrate, tramite i propri servizi telematici, coopereranno per precompilare la dichiarazione sostitutiva unica relativa all'indicatore della situazione economica equivalente. Attraverso l'adeguamento dei sistemi informatici, dal server dell'Inps

e dell'agenzia delle Entrate, si semplificherà il rilascio della documentazione necessaria per l'Isee

### 03 | ITS

Si punta a rifinanziare gli Istituti tecnici superiori, proponendo un contributo aggiuntivo di 13 milioni di euro. Il finanziamento totale passerebbe così dai 13 milioni attuali a 26 milioni

### 04 | FONDO POVERTÀ

Previsto l'aumento delle risorse per il fondo per la lotta alla povertà e all'inclusione sociale introdotto dalla scorsa legge di Stabilità con l'obiettivo di arrivare a regime a circa 1,5 miliardi

chiarazione sostitutiva Unica relativa all'indicatore della situazione economica equivalente. Attraverso l'adeguamento dei sistemi informatici, coinvolgendo il server dell'Inps e dell'agenzia delle Entrate, questa misura punta a semplificare il rilascio della documentazione necessaria per l'Isee. Si replica, in sostanza, il meccanismo già usato per la dichiarazione dei redditi precompilata. Completa il pacchetto di proposte di modifica alla legge di Bilancio del ministero del Lavoro, il rifinanziamento di 13 milioni di euro degli Its, gli Istituti tecnici superiori, e l'incremento della dote destinata al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale introdotto dalla scorsa legge di Stabilità, finanziato anche dalle risorse non spese per Asdi e social card, con l'obiettivo di arrivare intorno al miliardo e mezzo di euro a regime.

Cassazione. I confini della responsabilità

## Notifica cartelle, l'onere della prova «pesa» sulle Entrate

Laura Ambrosi

Se il **contribuente** eccepisce l'omessa notifica di una **cartella** proponendo ricorso solo contro l'agenzia delle Entrate, quest'ultima è tenuta a chiamare in causa l'**agente della riscossione** affinché produca la documentazione probatoria richiesta. In difetto subisce i conseguenti esiti negativi del giudizio. È questa una delle interessanti indicazioni che emergono dalla lettura della sentenza n. 22729 della **Corte di cassazione** depositata ieri.

La controversia traeva origine dalla notifica a un contribuente di più avvisi di mora relativi a cartelle di pagamento emesse per la definitività di un accertamento.

I provvedimenti venivano impugnati contro l'agenzia delle Entrate, eccependo l'omessa notifica delle prodromiche cartelle. Il giudice dimitto, sia in primo sia in secondo grado, confermava l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione in assenza di prove contrarie rispetto alla tesi della contribuente. Peraltro, il collegio di appello confermava anche la correttezza dell'impugnazione nei confronti dell'agenzia delle Entrate stante la sua legittimazione passiva.

Avverso la decisione, l'Ufficio ricorreva in cassazione, lamentando che la Ctr non poteva riversare l'onere probatorio sull'agenzia, poiché la procedura notificatoria era a carico di Equitalia. I giudici di legittimità hanno precisato che in tema di riscossione attraverso cartella di pagamento, è facoltà del contribuente scegliere se eccepire vizi di notifica o di merito della pretesa. In en-

trambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non all'agente della riscossione. Quest'ultimo, peraltro, anche ove fosse l'unico destinatario dell'impugnazione, dovrebbe chiamare in giudizio il titolare del credito poiché in caso contrario è tenuto a rispondere dell'esito della lite.

Con riguardo all'onere probatorio, la Corte ha affermato che l'ente creditore può chiamare in causa il concessionario affinché produca la docu-

## LA DECISIONE

In caso di giudizio l'agenzia dovrà chiamare in causa l'agente della riscossione per produrre i documenti utili al procedimento

mentazione probatoria necessaria, senza che ciò possa gravare sul contribuente.

La Cassazione, infine, ha dato atto della consapevolezza di tale incombenza da parte dell'ufficio in quanto previsto con dalla circolare 51/2008.

Questa ultima considerazione dei giudici è importante poiché pare richiamare l'attenzione degli uffici al rispetto delle proprie circolari. Sebbene, infatti, si tratti di mere interpretazioni non vincolanti né per il giudice né per il contribuente, è verosimile che quanto meno debbano considerarsi linee guida per gli uffici «operativi» dell'agenzia delle Entrate. In caso contrario, infatti, occorrerebbe interrogarsi sull'utilità di tali documenti.

Risparmio energetico. Un emendamento in via di presentazione prevede che il «passaggio» sia possibile solo se si raggiunge la classe A/1

## Condominio, più difficile cedere l'ecobonus

Saverio Fossati

Nel pentolone della legge di Bilancio sta bollendo una ricetta del tutto nuova sul **bonus energetico per i condomini**. Si tratta della possibilità di cedere il **credito d'imposta**, che verrebbe allargata a tutti (e non solo ai condomini «incapienti» come è ora) ma, e questa è la novità, sarebbe realizzabile solo con le banche e con le grandi società che distribuiscono o vendono energia e gas e loro partecipate. Escono dal gioco i privati e le piccole imprese.

Il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione Bilancio dovrebbe essere oggi ma le modifiche potrebbero essere proposte in fase di maxi emendamento.

In sostanza, il quadro fiscale

## ICESSIONARI

Potranno comprare il credito fiscale solo banche e aziende di vendita o distribuzione di energia elettrica e gas e loro partecipate

sul risparmio energetico che si va delineando è questo:

- a) Detrazione del 65% della spesa sostenuta per opere che assicurino almeno il 20% del risparmio rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1, tabella 1, annesso al Dlgs 192/2005; proroga a tutto il 2018 per il pagamento dei bonifici (di fatto questa possibilità non interessa i condomini ma le singole unità immobiliari e gli edifici di un unico proprietario);
- b) la detrazione del 65% viene riconosciuta anche ai condomini

ni e il periodo in cui effettuare i bonifici in pagamento viene esteso sino al 31 dicembre 2021;

- c) detrazione del 70% della spesa per i soli interventi condominiali purché avvenga il passaggio dell'edificio alla classe energetica A/1 (si consideri che il 90% del patrimonio è nelle classi B o C), che è la meno performante della categoria «A»;
- d) detrazione del 75% se, oltre a raggiungimento della classe energetica A/1 si aggiunge un passaggio alla classe inferiore della classifica-

zione antisismica;

- e) detrazione dell'85% se, oltre al raggiungimento della classe energetica A/1 si aggiunge un passaggio a due classi inferiori della classificazione antisismica.

La possibilità di cedere il credito d'imposta viene riconosciuta a tutti i condomini masolo se realizzano una delle condizioni indicate nelle lettere c), d) ed e), cioè se raggiungono almeno la classe A1. Un decreto interministeriale Economia-Sviluppo disciplinerà le verifi-

che a cura dell'Enea.

Certo arrivare alla classe A/1 non è facile, soprattutto per gli edifici vecchi. Questo automatismo, che non tenga conto in modo progressivo dei miglioramenti realisticamente realizzabili, rischia di vanificare proprio l'idea più giusta, quella di unificare i lavori di riqualificazione a quelli per ridurre il rischio sismico. L'emendamento è comunque in attesa di copertura in relazione proprio al problema degli «incapienti» perché non è dato calcolare quali potrebbero essere gli effetti del bonus che finora è rimasto inutilizzato per questa categoria di contribuenti.

Il Presidente Fondatore  
Tommaso Argento  
Bianca Argento

# La settimana bianca a bordo delle nostre vetture con gomme invernali

## MERCEDDES VITO 9 POSTI

## OPEL MOKKA X 4X4

Numero Verde  
800-334440

091.6390311 - 091.6390324  
091.6390301 - 091.6390302

www.sicilybycar.it  
sbc@sbc.it

Available on the App Store

LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

**Licenziamenti.** Anche per refurtiva di modico valore e se il primo illecito non è stato contestato

# Furti, recesso se c'è recidiva

Per la Cassazione precedenti decisivi nel valutare l'inadempimento

Massimiliano Bionchini  
Serena Fantinelli

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22322/16, depositata il 3 novembre scorso, ritorna sul tema del furto di modico valore nei supermercati, con una sentenza innovativa in punto di diritto, ritenendo legittimo il licenziamento irrogato da un supermercato a una dipendente, per aver occultato dei calzini del valore di 21 euro con il chiaro obiettivo di appropriarsi della merce senza passare alle casse.

La stessa Cassazione si era già espressa numerose volte sullo stesso tema, per lo più in senso contrario, ritenendo il licenziamento sproorzionato e illegittimo a fronte della tenuità del fatto e in assenza di precedenti disciplinari specifici (si vedano, nel senso dell'illegittimità del licenziamento, la Cassazione 17739/11 e 24530/15).

Nel caso in esame, la premessa in fatto è importante: un'addetta alle vendite aveva riconosciuto nella lavoratrice poi licenziata la stessa persona che, questa volta in veste di cliente, era stata sorpresa alcuni giorni prima - sempre nello stesso punto vendita - ad appropriarsi di altra merce, e aveva quindi sollecitato un controllo dal quale era effettivamente emerso che la collega durante l'orario di lavoro aveva occultato alcuni calzini sotto una confezione di bottiglie. La lavoratrice veniva a quel punto licenziata per giusta causa, e impugnava il licenziamento.

In prima battuta il giudice di primo grado ne accoglieva le difese, volte a sostenere sia che non vi fosse alcuna prova della volontarietà dell'azione, potendo l'occultamento essere compatibile anche un fatto accidentale, sia che non potesse comunque tenersi alcun conto, ai fini disciplinari, di fatti precedenti i quali, seppure accaduti, non erano stati oggetto di debita contestazione disciplinare.

Il supermercato a quel punto **IL CASO INESAME**  
Confermata la sanzione massima per la dipendente di un supermercato, che aveva occultato merce per un costo di 21 euro

impugnava la decisione, e la Corte d'appello ne accoglieva in pieno le ragioni affermando come dovesse ritenersi «acquisita la dimostrazione della coscienza e volontà dell'azione», avuto riguardo «al numero dei calzini e alla posizione in cui erano stati rinvenuti», tali da escludere che la lavoratrice non si fosse potuta accorgere della loro presenza. Investita della questione, la Corte di cassazione confermava integralmente l'impugnazione motivazionale dei giudici del gravame, e in particolare riteneva scabra da ogni censura la motivazione della sentenza laddove si era affermato che il comportamento

tenuto dalla lavoratrice in data precedente all'evento, seppure non disciplinariamente contestato, costituiva riscontro della sussistenza dell'elemento soggettivo della condotta addebitata.

Secondo i giudici di legittimità la sentenza impugnata è esente da censure «avendo fatto applicazione del consolidato e risalente principio di diritto, secondo cui i fatti non tempestivamente contestati possono essere considerati quali circostanze confermatrice della significatività di altri addebiti (tempestivamente contestati) ai fini della valutazione della complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio... secondo un giudizio che deve essere riferito al concreto rapporto di lavoro e al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni».

Ecco allora che, sotto il profilo psicologico, può tenersi conto non solo di episodi non contestati disciplinariamente, ma «anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento», non ostando a tale valutazione il divieto di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 Statuto dei lavoratori (Legge 300/70), il quale espressamente prevede che non possano tenersi conto alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

## DECRETO IN GAZZETTA Stagionali, recepite le regole Ue

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 di ieri il Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, di attuazione della Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni d'ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, per motivi d'impiego in qualità di lavoratori stagionali. L'attuazione della direttiva comporta delle modifiche sia al Testo Unico sull'immigrazione (Dlgs 25 luglio 1998, n. 286), sia al relativo regolamento di attuazione.

L'obiettivo della direttiva è da un lato quello di consentire ai datori di lavoro di soddisfare il proprio fabbisogno di manodopera stagionale e, dall'altro, quello di garantire che i cittadini di Paesi terzi, lavoratori stagionali in Italia, non vengano utilizzati impropriamente.

Tra le novità introdotte dal testo, la possibilità per i lavoratori stagionali - che possono essere impiegati solamente nel settore agricolo e turistico alberghiero - di ottenere un nulla osta pluriennale, evitando che venga riproposta ogni anno la richiesta di permesso stagionale.

N.T.

Il Sole 24 ORE.com



**QUOTIDIANO DEL LAVORO**  
La Regione Lombardia amplia i destinatari della Cig in deroga

Online da stamane l'addendum all'accordo quadro fra Regione Lombardia e partiti sociali lombardi con cui è stato previsto di utilizzare la flessibilità del 50% ex articolo 44, comma 6 del Dlgs 148/15, come modificato dal Dlgs 185/16. Il quotidiano digitale offre gli approfondimenti di Guida al Lavoro e il link alla banca dati Unico Lavoro 24.

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

**Contratti d'agenzia.** Confermati i limiti ai trasferimenti del rischio a carico dell'agente

## Tetto alla garanzia per inadempimento

Angelo Zambelli

Con la sentenza n. 21994, depositata il 31 ottobre 2016, la Corte di cassazione è intervenuta sul tema delle garanzie prestate dall'agente circa il buon esito degli affari promossi.

La vicenda si colloca anteriormente alle modifiche introdotte con la legge comunitaria del 1999 (legge 21 dicembre 1999, n. 256) che, aggiungendo un terzo comma all'articolo 1746 del Codice civile, ha sancito il generale divieto di inserire nei contratti di agenzia una clausola che «ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo» (cosiddetto "star del credere") concedendo tuttavia alle parti la facoltà di derogare a tale divieto «con riferimento a sin-

goli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati» e a condizione che la garanzia assunta dall'agente «non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire».

Nel caso sottoposto al giudizio della Corte, il preponente si era inizialmente rifiutato di concludere affari con un cliente procuratogli dall'agente, in quanto ritenuto inaffidabile; ma aveva

### PER LA CASSAZIONE

Resta nullo l'impegno di tenere indenne il preponente in una misura superiore a quella fissata dalla clausola dello "star del credere"

successivamente cambiato idea in virtù della specifica garanzia prestata dall'agente in ordine alla solvibilità del cliente stesso.

A seguito dell'inadempimento di quest'ultimo, quindi, il preponente escuteva la garanzia prestata dall'agente, il quale a sua volta adiva il Giudice del lavoro denunciando l'invalidità dell'accordo relativo allo "star del credere", in quanto eccedente i limiti vigenti *ratione temporis* per tale pattuizione (stabiliti, dagli Accordi Economici Collettivi del 19 novembre 1979 e 26 novembre 1988, nella misura del «15 per cento della perdita subita dalla ditta»).

Ebbene, chiamata a pronunciarsi sulla validità della pattuizione, la Cassazione premette di condividere l'esigenza di tutela

dell'agente dal rischio che allo stesso venga imposto, da parte del preponente, di prestare garanzie in relazione alla conclusione di contratti con clienti di dubbia solvibilità, «con trasferimento del fisiologico rischio di impresa dal secondo al primo ed illegittima alterazione dell'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni del tipo contrattuale».

E per tale ragione la Corte afferma di voler dare continuità all'orientamento che considera nullo il patto, «in qualunque forma stipulato, anche se nel corso del rapporto di agenzia con riferimento al debito di un singolo cliente», con il quale l'agente assume l'impegno di tenere indenne il preponente in una misura superiore a quella fissata per la clausola dello star del credere.

E tuttavia tale esigenza di tutela non si pone nel caso in cui l'agente assuma la garanzia spontaneamente «in funzione della stipulazione di un contratto dallo stesso procurato con un cliente ritenuto non solvibile dal preponente, per tale ragione rifiutatosi di accedere alla conclusione e determinatosi ad essa per la sola garanzia così prestata, senza alcuna propria imposizione di un vincolo coercitivo».

In tali casi, infatti, la garanzia prestata dall'agente «si iscrive nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti, ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile. Essa infatti accede, in funzione di prestazione accessoria quale autonomia garanzia, al contratto di agenzia, senza interferire nell'equilibrio sinallagmatico delle sue prestazioni tipiche né tantomeno alterarlo: ed è pertanto legittima».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Professionisti.** Il cambio al vertice

# Commercialisti, Anedda nominato presidente della Cassa

Federica Micardi

Il cagliaritano Walter Anedda è il nuovo presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti. A designare Anedda, già presidente dell'ente dal 2008 al 2012, è stato il Cda eletto lo scorso 12 ottobre che si è riunito ieri a Roma. Il Cda ha poi nominato Sandro Villani, dell'Ordine di Roma, vice presidente. Ha poi nominato componenti della giunta esecutiva Stefano Distilli (Aosta) e Michele Pirota (Milano).

Il nuovo presidente ha già una priorità contingente: «Dobbiamo aiutare i colleghi coinvolti nel terremoto. Oggi, nella riunione di insediamento, abbiamo creato una task force che, alla luce delle precedenti esperienze, ci dirà come intervenire». Sono esclusi aiuti a pioggia, che «è vero che sono più veloci - dice Anedda - ma sono anche meno calibrati». Appena saranno chiarite le linee di intervento, saranno comunicate agli interessati attraverso più canali (sito della Cassa, mail e incontri in loco).

Al di là di questo, Anedda intende chiedere al Cda di individuare quali sono le priorità, anche se alcune fanno già parte del programma presentato agli elettori. «Penso alla questione giovani - spiega Anedda - e quindi agli aiuti che la Cassa può erogare a chi avvia l'attività professionale, un'operazione che però richiede di lavorare in sinergia con il Consiglio nazionale che sarà eletto a gennaio».

Un altro aspetto che sta a cuore al nuovo presidente è legato all'adeguatezza e all'equità della



Presidente. Walter Anedda

pensione. «L'adeguatezza - spiega Anedda - può essere raggiunta non solo attraverso l'erogazione di un assegno più ricco, ma anche offrendo servizi necessari ma costosi, come quelli sanitari», in questo caso l'accesso ai servizi sarà calibrato e proporzionale alle capacità reddituali dell'iscritto. Per ampliare la gamma dei servizi assistenziali, come potrebbe essere un fondatosario, Anedda si impegna a cercare/promuovere sinergie con le altre Casse professionali, per fare massa critica. «La mia idea - racconta - è quella di elaborare un progetto e poi proporlo agli altri enti previdenziali; non escludo però la nostra adesione a progetti già elaborati da altre Casse e che ci verranno proposti».

Dal canto suo il presidente uscente Renzo Guffanti ha lasciato il testimone portando una dose importante di iscritti (oltre 65mila) e di patrimonio netto (6,4 miliardi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### VERSO IL VOTO

## Liste entro oggi Miani cambia un solo nome

Per le elezioni del Consiglio nazionale dei commercialisti c'è tempo fino alle 13 di oggi per presentare la lista dei 21 candidati. A contendersi la guida della categoria per i prossimi quattro anni ci sono l'attuale presidente Gerardo Longobardi, che presenta la lista «Commercialisti: professionisti di valore - Continuità e innovazione» e Massimo Miani, che guida la lista «Professione verso il futuro - Qualità e partecipazione». La lista di Miani è stata presentata ieri, mentre oggi sarà

depositata quella di Longobardi. Rispetto alle liste presentate il 30 settembre, decadute con l'arrivo delle elezioni dal 1° dicembre al 9 gennaio, non ci sono grossi cambiamenti. Nella lista Miani è stato modificato solo un candidato: in Abruzzo Valeria Giancchia prende il posto di Luigi Carunchio. Anche la lista Longobardi non ha subito grosse modifiche, ancora non è ufficiale ma dovrebbero essere cambiati solo un paio di nominativi. Il rinvio al 9 gennaio è stato deciso dal ministero della Giustizia per farsi che l'elektorato attivo fosse composto dagli Ordini neo eletti (che si insedieranno il 1° gennaio 2017) e non da quelli che decadono il 31 dicembre.

Fe. Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Comunicato sindacale.** Dieci domande a Confindustria

Dieci domande decisive per il futuro del Sole 24 Ore. Torniamo a farle all'azionista di maggioranza prendendo spunto da quanto emerso nel Consiglio generale di Confindustria del 12 ottobre.

### 1.

**L'EDITORE**  
**Vincenzo Boccia:** Il nostro giornale è, oltre che il punto di riferimento per l'informazione economica in Italia, un mezzo per rappresentare e far conoscere l'industria in questo Paese. Da questo punto di vista ritengo si tratti di una componente essenziale e irrinunciabile per Confindustria.

**Aurelio Regina:** Durante un cda segnalai la stranezza del grafico sulle copie vendute che appariva davvero senza nessuna relazione con tutto il resto. Anche in questo caso ho pagato un prezzo personale di totale esclusione del mio nome dagli articoli del nostro quotidiano.

**Domanda.** Che idea di giornale ha in mente Confindustria? Crede in un Sole 24 Ore strumento essenziale per un dibattito pubblico informato sui grandi temi dell'economia, della finanza, della politica, del diritto oppure lo considera l'organo autoreferenziale?

### 2.

**LO SVILUPPO**  
**Alberto Figna:** Mi soffermo

su due punti. 1) Confindustria è stata incapace di gestire il gruppo Sole 24 Ore. 2) Che cosa ci fa pensare di diventare capaci nel prossimo futuro? Voglio capire - visto che non siamo stati all'altezza negli ultimi 10 anni - quali sono i driver che possono portarci a invertire la rotta.

**Antonio Gozzi:** Ma noi pensiamo di poter fare tutto questo da soli? (...) ci vuole sicuramente il controllo di Confindustria come azionista di maggioranza ma c'è bisogno anche di competenze di un soggetto industriale. Mi chiedo se la nostra casa può fare di mestiere la gestione di un business difficile come quello editoriale, con una testata che può essere appaiata al Financial Times.

**Domanda.** Alla luce delle performance negative degli ultimi 7 anni, con oltre 300 milioni di perdite, quali sono i presupposti e le competenze con cui Confindustria ritiene di poter garantire, non solo ai suoi associati ma all'intero Paese, una credibile inversione di tendenza?

### 3.

**L'OCCUPAZIONE**  
**Emma Marcegaglia:** Io non mi intendo di editoria ma da quello che ho capito il vero problema non riguarda i prodotti o il livello di innovazione - per i quali mi sembra che si stia fatto un buon lavoro - ma i costi complessivi. Abbiamo più di

1.200 dipendenti e bisogna mandarne via un numero enorme: nella sua drammaticità, la soluzione è abbastanza semplice.

**Giorgio Fossa:** Dobbiamo lavorare pesantemente sul numero dei dipendenti e sulle loro capacità, evitando però che accada - come spesso avvenuto - che ci si volti indietro e le truppe non si vedano.

**Carlo Robiglio:** Abbiamo circa 1.250 dipendenti di cui, forse, la metà è di troppo.

**Vincenzo Boccia:** Se sarà necessario tagliare sulle persone, questa volta non dobbiamo e possiamo arretrare perché non ci sono alternative e non abbiamo cassa.

**Domanda.** Confindustria davvero ritiene che dopo la gestione fallimentare di questi anni la scorcio sta a distanza dei tagli occupazionali sia all'altezza della gravità del momento quando è oggettivamente evidente che l'unico valore positivo ancora oggi resta il capitale umano?

### 4.

**LA GOVERNANCE**  
**Carlo Pesenti:** In primo luogo una governance che elimini i conflitti di interesse ed individui competenze e responsabilità dell'azionista di maggioranza, del presidente, dell'amministratore delegato e del direttore della testata, con un cda che non penso debba essere composto solo da dipendenti e che faccia

il proprio lavoro nell'interesse di tutti gli azionisti.

**Domanda.** Confindustria intende mettere fine a una governance che negli anni ha visto confondere la figura dell'amministratore delegato e quella del presidente nella ripartizione delle deleghe rendendo così difficile l'individuazione del capo azienda e la responsabilità sottostanti?

### 5.

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO E IL PIANO INDUSTRIALE**  
**Vincenzo Boccia:** Su questo vorrei chiarire solo un punto: l'azionista di maggioranza chiede all'amministratore delegato se vuole restare e gli conferma la sua fiducia. Ma se poi l'ad chiede chi sarà il direttore e quale sarà la composizione del cda, il rischio è che i ruoli si ribaltino.

**Domanda.** Non ritiene Confindustria particolarmente grave per un'azienda quotata in crisi profonda l'assenza di chiarezza sulla governance resa ancora più paradossale dalla presentazione di un piano industriale da parte di un ad non riconfermato a un cda pro tem?

### 6.

**IL DIRETTORE**  
**Emma Marcegaglia:** prima di tutto serve una governance chiara e credo che questo nuovo

cda possa realizzarla, con un presidente che fa il presidente di garanzia, un amministratore delegato che gestisce l'azienda senza alcun condizionamento, naturalmente seguendo le linee del consiglio di amministrazione, ed il direttore che dirige la testata ma che non deve decidere sul governo dell'azienda. Se in passato abbiamo lasciato che succedessero storture è anche colpa nostra.

**Giuseppe Zigliotto:** Purtroppo gli spot del presidente Benedini e del direttore napoletano che venivano a raccontarci che andavamo bene e non bruciavamo cassa li abbiamo ascoltati tutti, ma poi abbiamo amaramente scoperto che buona parte delle risorse derivavano da vendite di asset.

**Vincenzo Boccia:** Nel mese di settembre vengo a conoscenza - e così anche i consiglieri di amministrazione - di un provvedimento assunto con modalità atipiche a febbraio 2015 dall'allora presidente Benedini, per sua dichiarazione d'intesa con il presidente Riconzi. Si tratta di una lettera che sconsigliava al direttore Roberto napoletano una integrazione all'indennizzazio fine rapporto, in caso di revoca senza giusta causa, pari a 24 mensilità ulteriori rispetto al contratto collettivo nazionale.

**Domanda.** Confindustria intende fare chiarezza sulla figura del direttore con il quale affrontare la sfida del rilancio, tenendo in considerazione la volontà espressa dal 75% della redazione con il voto di sfiducia e con il quale la redazione ha in-

terrotto le relazioni? La buonuscita cui il direttore decide poi di rinunciare era dunque in aggiunta alle indennità già previste dal contratto nazionale giornalistico?

### 7.

**LE COPIE**  
**Aurelio Regina:** diciamo con chiarezza: tutto quello che di peggio poteva accadere è successo, a cominciare dall'irritualità di avere sempre presente nel cda il direttore della testata. Parlo di irritualità perché in questo consiglio ci sono anche editori e credo che a nessuno di loro venga in mente di far sedere in maniera permanente in cda il direttore che, per il suo ruolo, è portatore di interessi diversi da chi deve amministrare. Il direttore vuole, per evidenti motivi, massimizzare il numero delle copie e guardarsi bene da aspetti economici, mentre un cda deve essere più attento alla tenuta dei conti.

**Domanda.** Confindustria intende proseguire su una politica editoriale tesa all'enfatizzazione dei volumi della diffusione, dalla redditività incerta, oppure punta a un'operazione di trasparenza focalizzandosi sui margini? Che idee ha sullo sviluppo digitale del Gruppo?

### 8.

**L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ**  
**Giorgio Squinzi:** Sarà ora

compiuto dell'azionista di maggioranza operare le scelte che riterrà più opportune nonché impegno delle autorità competenti fare chiarezza su ogni fatto accaduto. Sapete infatti che sia la Consob che la Procura di Milano hanno già avviato una inchiesta molto precisa e dettagliata sull'andamento del gruppo. (...) Facendo una confessione personale, è evidente che sono molto più bravo come imprenditore che nel valutare le persone, in particolare in questa specifica vicenda.

**Aldo Fumagalli:** Mi sembra emergano errori di gestione di una società quotata nonché della definizione di una strategia complessiva del gruppo, a partire proprio dal giornale. Siamo davanti a una sommatoria di fattori che hanno fatto precipitare la situazione fino ad arrivare, addirittura, a problemi di reputazione per la società e Confindustria stessa, oltre a una evidente dispersione di risorse.

**Domanda.** A fronte dell'avvio di un procedimento amministrativo e uno penale, Confindustria intende valutare la possibilità di procedere ad un'azione di responsabilità nei confronti del management passato?

### 9.

**LA RICAPITALIZZAZIONE**  
**Gennaro Pieralisi:** Circolano alcune voci che tale passaggio era l'inizio di un percorso che avrebbe portato il gruppo fuori da Confindustria.

Chiesi a molti come fosse possibile che il nostro sistema non trovasse 250 milioni di euro - e cioè 1.500 euro ad azienda associata - per rifinanziare il gruppo. Mi sembrava impossibile ma purtroppo siamo andati avanti. Adesso vedo concretamente il pericolo che quel piano di uscita vada in porto.

**Domanda.** Confindustria ha già espresso la volontà di procedere alla ricapitalizzazione della società; in che modo però intende farlo? Con quali tempi? E soprattutto: per quale cifra?

### 10.

**LA DISCONTINUITÀ**  
**Vincenzo Boccia:** Più che una discontinuità della gestione dobbiamo affrontare un'operazione di disimpegno dei conti del Sole 24 Ore. Abbiamo la serenità di affrontare questa stagione con la determinazione che occorre dal punto di vista aziendale considerando il Sole una grande azienda editoriale sia nell'interesse del Paese sia nell'interesse di Confindustria.

**Domanda.** Confindustria ha la consapevolezza che la discontinuità che serve e la serenità che la deve accompagnare sono quelle di un piano industriale credibile, di significativi rottura con il passato e rispetto di chi in questa azienda, valore del sistema Paese, lavora ogni giorno?

Il Cdr

AUTONOMIE LOCALI E PA

www.quotidianoentilocali.ilssole24ore.com

Riforma Pa. Approvato in seconda lettura il decreto con la riduzione da 105 a 60 degli enti camerali

# Scivolo triennale per gli esuberanti delle Camere di commercio

Nel 2017 i diritti camerali per le imprese tagliati del 50% rispetto al 2014

Gianni Trovati  
ROMA

Per il personale delle Camere di commercio e delle loro aziende speciali interessate dal piano di razionalizzazione previsto dalla riforma arriva uno «scivolo», che permette l'uscita con il 60% dello stipendio fisso a chi raggiunge i requisiti previdenziali nei successivi tre anni.

È questa la novità più significativa emersa nel testo del decreto che attua la delega Pa sulle camere di commercio, esaminato ieri in seconda lettura dal Consiglio dei ministri. Tra le «condizioni» poste nel parere della scorsa settimana il Parlamento aveva chiesto di prevedere la possibilità di pensionamento anticipato per il personale con i requisiti pre-Fornero, ma (come anticipato sul Sole 24 Ore di ieri) i tecnici del governo hanno scelto un'altra strada nel testo portato in Consiglio dei ministri. Semaforo rosso anche per la richiesta di ridurre il taglio dei diritti camerali a carico delle imprese, confermato per il 2017 nella misura del 50% rispetto al 2014 dopo il 40% raggiunto quest'anno, e per la possibilità di aumentare i diritti fino al 20% per cofinanziare progetti specifici. Proprio il mancato accoglimento delle condizioni impone di riportare il testo in parlamento, dove il governo dovrà illustrare le proprie decisioni (come accaduto ad esempio per la riforma delle partecipate) prima dell'adozione definitiva.

La scelta, insomma, è stata quella di confermare l'impianto di un provvedimento che con l'obiettivo di tagliare strutture e costi punta a ridurre da 105 a 60 le camere di commercio, attraverso

un piano di razionalizzazione che dovrà essere proposto da Unioncamere entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma. Ricevuta la proposta, il ministro dello Sviluppo economico avrà 60 giorni di tempo per rivedere con decreto la geografia delle Camere. Su questa procedura il decreto approvato ieri «in secondo esame preliminare» si limita a precisare alcuni aspetti, a partire dal fatto che la proposta di Unioncamere dovrà prevedere l'accorpamento delle aziende che svolgono compiti simili. Le novità più significative si concentrano quindi sul nodo delicato del personale che sarà in esubero all'esito della razionalizzazione. Lo strumento ulteriore per gestire gli esuberanti, come accennato, è individuato in uno scivolo che garantisce, a chi sceglie l'uscita tre anni prima del raggiungimento dei requisiti, il 60% dello stipendio fondamentale e accessorio, con esclusione delle voci variabili. A finanziarlo dovranno essere le aziende speciali e, in aggiunta, le camere di commercio, che potranno mettere sul piatto fino a 20 milioni complessivi nel triennio recuperandoli dai proventi di servizi terzi. Per i assorbire gli esuberanti di unioni regionali e aziende speciali, poi, potranno essere applicate «per quanto compatibili» i meccanismi di mobilità appena introdotti dal testo unico sulle partecipate.

Slitta invece al prossimo consiglio dei ministri l'esame della riforma dei servizi pubblici locali, attesa all'approvazione finale come i decreti su Scia-2 ed enti di ricerca.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

## Il meccanismo

### LO SCIVOLO

Nel testo esaminato ieri in consiglio dei ministri spunta la possibilità di chiedere l'uscita anticipata per il personale che matura i requisiti previdenziali entro i tre anni successivi. L'uscita anticipata è su opzione dell'interessato.

### L'ASSEGNO

Per chi sceglie l'uscita anticipata è previsto un assegno straordinario pari al 60% del trattamento economico fondamentale e accessorio, con l'esclusione delle voci variabili. Il finanziamento è a carico delle aziende speciali e delle camere

### I CONTRIBUTI

Oltre all'assegno straordinario, a chi sceglie l'uscita anticipata è garantito il pagamento dei contributi ancora da versare per la prosecuzione in forma volontaria fino alla maturazione dei requisiti

Cdm. Approvato in esame preliminare il decreto legislativo

# Il servizio civile diventa universale

Francesca Milano  
MILANO

Il servizio civile diventa «universale». Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri in esame preliminare il decreto legislativo che modifica l'attuale periodo di impegno dei giovani e lo trasforma in un programma di intervento nei settori dell'assistenza, della protezione civile, del patrimonio ambientale e della riqualificazione urbana, del patrimonio storico, artistico e culturale, dell'educazione e promozione culturale e dello sport, dell'agricoltura in zona di montagna e sociale, della biodiversità, della promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, della promozione e tutela dei diritti umani, della cooperazione allo sviluppo, della promozione

della cultura italiana all'estero e del sostegno alle comunità di italiani all'estero.

In sostanza, come ha spiegato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, «il servizio civile diventa universale, ovvero punta ad accogliere tutte le richieste di partecipazione da parte dei giovani che, per scelta volontaria, intendono fare un'esperienza di grande valore formativo e civile, in grado anche di dare loro competenze utili a migliorare la loro occupabilità».

## LE NOVITÀ

Saranno ammessi anche gli stranieri e la durata sarà flessibile in base alle esigenze del volontario

Il servizio civile - che sarà aperto anche agli stranieri - potrà avere una durata variabile di otto-dodici mesi in base alle esigenze di vita e di lavoro dei giovani.

«Era necessario che questo iter venisse avviato - commenta la Conferenza nazionale enti per il servizio civile (Cnecs) - per dare concretezza al passaggio dal servizio civile nazionale a quello universale, dopo la grande attesa generata nel mondo del terzo settore e lo sconcerto alla lettura della previsione in legge di Stabilità 2017 di soli 11 milioni di euro, che avrebbero ridotto a soli 20.000 gli avvisi nel 2017». Attualmente i giovani impegnati in attività di servizio civile sono 29.296. Tra il 2001 e il 2014 i volontari coinvolti sono stati 342.521.

Il parere. La Camera chiede più garanzie sugli incarichi

# Dirigenti, riforma graduale per aspettare la valutazione

Sono 42, equamente divisi fra «condizioni» pesanti e «osservazioni» meno vincolanti, i correttivi proposti dal Parlamento alla riforma dei dirigenti pubblici. Il parere approvato ieri dalla commissione Affari costituzionali della Camera (oggi arriverà il documento del Senato, che si muove sulla stessa linea) accoglie in larga parte le indicazioni arrivate dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata, e concentra attorno a quattro temi chiave le richieste di rivedere il testo approvato ad agosto in prima lettura dal governo: tempi di attuazione, garanzie agli attuali dirigenti di prima fascia, autonomie locali e revisione della Scuola nazionale dell'amministrazione. Non entrano, invece, nell'elenco obiezioni alle regole sull'aumento di peso del salario accessorio, che del resto era già previsto dalla riforma Brunetta in una delle parti mai attuate, mentre si chiede espressamente di finanziare la riforma, anche con un provvedimento a sé, perché il suo avvio non può essere a costo zero.

Quello sul calendario dell'attuazione di un ridisegno fortemente contestato dai dirigenti è uno dei punti chiave, e per capirlo basta ricordare le obiezioni del Consiglio di Stato. Nel loro parere di metà ottobre i giudici amministrativi erano arrivati a mettere in dubbio la legittimità costituzionale del decreto, che introduce il sistema degli incarichi quadriennali (rinovabili una sola volta per altri due anni) senza accompagnarlo con un sistema di valutazione in grado di ancorare le scelte dell'amministrazione a parametri il più possibile oggettivi. Per le stesse ragioni, il Parlamento (come anticipato sul Sole 24 Ore di martedì) chiede al Governo di «valutare forme e modalità graduali di attuazione» della riforma, indicando un cronopro-

gramma dettagliato che garantisca l'avvio a regime del nuovo sistema quando sarà pronto il nuovo sistema di valutazione. Quest'ultimo, previsto dall'articolo 17 della delega, troverà spazio nell'altro decreto attuativo cruciale per gli statali, quello che riscrive il testo unico del pubblico impiego e che non arriverà alla via libera definitiva prima di giugno (la prima approvazione è prevista a febbraio). Il tema è importante perché i criteri in base ai quali assegnare o non rinnovare gli incarichi definiranno i rapporti di forza fra la politica che sceglie i vertici amministrativi e i dirigenti chiamati ad attuarne gli indirizzi. Sul punto, il Parlamento si mostra d'accordo

con il Consiglio di Stato sull'idea che mani troppo libere per la politica solleverebbero rischi di costituzionalità, e per questo motivo chiede di introdurre «adeguate garanzie oggettive e soggettive» nelle regole sugli incarichi e sui dirigenti che ne restano privi. A infiammare il dibattito agostano sulla prima approvazione del provvedimento è stata anche la sorte degli attuali dirigenti di prima fascia, che in prospettiva sarebbero destinati a concorrere per gli incarichi insieme a tutti gli altri componenti dei ruoli unici. Nel tentativo di attenuare le obiezioni dei diretti interessati, il decreto varato dal governo ha introdotto una corsia preferenziale che riserva agli attuali dirigenti di prima fascia il 30% degli incarichi di dirigente generale che saranno messi a bando fino all'esaurimento dell'attuale qualifica di prima fascia. Il Parlamento chiede di rivedere e ampliare la riserva, anche qui in coincidenza con il Consiglio di Stato che aveva suggerito una riserva al 50 per cento.

In fatto di enti territoriali, invece, i pareri accolgono le principali indicazioni della Conferenza unificata, e chiedono di garantire la gestione autonoma da parte di Regioni ed enti locali del ruolo unico della loro dirigenza, e di prevedere un fondo perequativo per pagare lo stipendio base a chi rimane senza incarico, evitando di caricarne gli oneri direttamente sull'ultima amministrazione di appartenenza. Sui dirigenti apicali, che nel nuovo sistema sostituiranno i segretari comunali, la Camera chiede di fissare i requisiti professionali, anche differenziandoli a seconda della fascia demografica dell'ente, e di prevederli fuori dalla pianta organica per evitare il blocco di fatto negli enti che oggi non hanno dirigenti.

G.Tr.



QUOTIDIANO ENTI LOCALI  
Standard Siope per gli ordinativi digitali delle Pa

Nell'edizione online oggi:  
- un articolo di **Patrizia Ruffini** sulle novità per gli ordinativi informatici previste dalla legge di bilancio;  
- un articolo di **Daniela Ghiandoni** ed **Elena Masini** sulle scadenze per gli schemi di bilancio.

www.quotidianoentilocali.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## La Delibera CICR del 3/8/2016 in materia di Anatocismo

Videoconferenza, 23 Novembre 2016

Interviene:

Avv. Valerio Sangiovanni - Componente ABF (Collegio di Milano),  
Avvocato in Milano e in Francoforte sul Meno

Programma:

- L'ultima riforma dell'art. 120 TUB (Decreto Banche dell'Aprile 2016)
  - Il Divieto di produzione di Interessi su Interessi e la Contabilizzazione separata dal capitale
  - Il Termine di 60 giorni per l'Esigibilità degli Interessi
  - L'Eccezione prevista per gli Interessi moratori
  - L'Autorizzazione Preventiva del Cliente all'addebito degli Interessi
- La Delibera CICR del 3/8/2016 e l'impatto sui Contratti Bancari
  - Il regime degli Interessi, in particolare degli Interessi di mora
  - La disciplina delle Aperture di Credito e degli Sconfinamenti
  - Accredimento di Fondi usato per estinguere il debito per Interessi
  - La Chiusura del rapporto e l'immediata Esigibilità degli Interessi
  - Impatto della Delibera sui Contratti Bancari
- Il Periodo Transitorio dell'Anatocismo (1/1/2014 - 15/4/2016)
  - Ordinanze dei Giudici di Merito
  - Entrata in vigore dell'art. 120 TUB (versione Dicembre 2013)
  - Il possibile impatto della Riforma sul contenzioso
- Il Contenzioso sull'Anatocismo nel periodo anteriore al 2014
- Novità del Contenzioso sugli Interessi Bancari

In Omaggio Video + Atti dell'Evento registrato il 26 Ottobre:  
**Anatocismo a seguito della Delibera CICR del 3/8/2016**

Sono intervenuti:

Dott. Fabrizio Di Marzio - Consigliere di Cassazione, Giudice Delegato del Tribunale di Roma  
Dott. Pierfilippo Verzaro - Responsabile del Servizio Legale e Tributario di FEDERCASSE

L'Evento è utile ai fini della Formazione continua dei Dottori Commercialisti

A tutte le adesioni formalizzate entro il 18/11 e recanti la dicitura Convenzione "Il Sole 24 Ore" verranno applicate le seguenti condizioni economiche di favore:

- Online (singola postazione) € 395,00\* (anziché € 590,00\*)
- Online (modalità riunione, max 10 Postazioni e 1 Saletta) € 795,00\* (anziché € 990,00\*)

\* Più IVA ai sensi di legge

## Concordato Preventivo, Accordi di Ristrutturazione

Problemi Operativi ed Interpretativi  
a un anno dalla Conversione del D.L 83/2015 in Legge 132/2015

Milano, 28 Novembre 2016 - Hotel Principe di Savoia

anche in Videoconferenza

Intervengono:

Dott. Mauro Vitiello - Presidente Sezione Fallimentare del Tribunale di Bergamo  
Dott. Ignazio Arcuri - Studio Arcuri Dottori Commercialisti, Milano  
Avv. Salvatore Sanzo - SeAS Lex, Studio Legale Sanzo e Associati, Gestore OCC, Milano

Programma:

- Mutamento genetico della Procedura del Concordato Preventivo
  - Approvazione per voto espresso
  - Concordato Liquidatorio e Percentuale minima vincolante superiore al 20%
  - Proposta "chiusa" e Offerte Concorrenti
- Nuovi contenuti necessari del Piano e della Proposta di Concordato
- Nuovi contenuti delle Attestazioni del Professionista
- Continuità Aziendale e Finanziamenti Autoliquidanti
- **Approfondimento.** Il compito del Consulente del Debitore in Crisi: Piano Concordatario e Finanziamenti Interinali; possibile deroga al principio della Garanzia Patrimoniale; Procedimento per l'Erogazione; Garanzie per gli Intermediari Finanziari
- Concordato Preventivo tra Tutela dei Creditori Chirografari e Proposte Concorrenti dei Creditori
  - Nuovo ruolo del Commissario Giudiziale e nuovi Contenuti della Relazione ex art. 172 L. Fall.
- Commissario Giudiziale ed Esecuzione della Proposta di Concordato Concorrente
- Concordato Preventivo Conservativo dell'Azienda
  - Proposta di Concordato aperta alle Offerte Concorrenti
  - Commissario Giudiziale e Gara Competitiva
- Accordi di Ristrutturazione ex art. 182-bis, dopo l'introduzione della Convenzione di Moratoria e degli Accordi con gli Intermediari Finanziari

Presentata domanda di accreditamento agli Ordini: la partecipazione in Sala è utile alla Formazione di Avvocati e Commercialisti

A tutte le adesioni formalizzate entro il 18/11 e recanti la dicitura Convenzione "Il Sole 24 Ore" verranno applicate le seguenti condizioni economiche di favore:

- In Sala a Milano / Online (singola postazione) € 395,00\* (anziché € 590,00\*)
- Online (modalità riunione, max 10 Postazioni e 1 Saletta) € 795,00\* (anziché € 990,00\*)

\* Più IVA ai sensi di legge

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

GAZZETTA UFFICIALE  
Confisca dei beni  
con regole europee

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202 di attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. Il provvedimento entrerà in vigore il 24 novembre 2016.

ASSICURAZIONI

Compagnia Ue,  
lecito il «blocco»

Il diritto Ue non può essere usato per aggirare le regole. È possibile per le autorità di vigilanza bloccare una compagnia assicurativa estera che opera nel nostro Paese. All'attenzione della Corte Ue è giunta un'inchiesta dell'Ivass nei confronti di una società, con sede in Romania, in grande espansione all'epoca dei fatti. Secondo l'Ivass, la società era sotto il controllo di un cittadino italiano che non avrebbe potuto svolgere tale attività: in quanto risultava condannato per un delitto ai danni dello Stato e perché radiato dal registro degli intermediari per mancato possesso dei requisiti finanziari minimi. Secondo l'avvocato generale della Corte Ue, Yves Bot, è possibile, di fronte all'inerzia delle autorità di un altro Paese, intervenire per bloccare l'attività della compagnia. Non osta a questa conclusione il principio della libera prestazione dei servizi e la competenza dell'autorità di controllo del Paese della società.

Ambiente. Prima sentenza di Cassazione dopo le modifiche della legge 68/2015 al Codice penale

# Ecoreati senza vincoli rigidi

## I giudici chiariscono quando l'inquinamento è significativo e misurabile

Paola Fico

La Corte di cassazione fissa i punti fermi nell'interpretazione del reato di inquinamento ambientale. Lo fa con la sentenza 46170/2016, la prima che affronta gli «ecodelitti» introdotti dalla legge 68/2015 nel Codice penale (articolo 452-bis). La pronuncia, depositata il 3 novembre, fissa i primi importanti principi interpretativi sul nuovo delitto.

Ma veniamo ai fatti. La Corte ha annullato con rinvio al Tribunale di La Spezia una vicenda sul dragaggio delle acque del golfo spezzino. Con il rinvio la Cassazione, sottolineando la novità, si sofferma opportunamente sugli elementi costitutivi del nuovo delitto, dando corpo ai suoi tratti salienti.

Primo tra tutti il concetto di abusività della condotta. Ripercorsa la propria giurisprudenza sull'attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, la Corte ricorda che la condotta non è abusiva solo in assenza dell'autorizzazione (attività clandestina), ma anche quando questa sia scaduta o palesemente illegittima e comunque non commisurata al tipo di rifiuti ricevuti, di diversa natura ri-

spetto a quelli autorizzati. Per i giudici, «tali principi sono senz'altro utilizzabili» anche in relazione al delitto di inquinamento ambientale, dove la condotta abusiva comprende «non soltanto quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali» anche se non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative. Tale circostanza era stata ricol-

IL PALETTO

La compromissione e il deterioramento non sono significativi quando si dimostra solo che i limiti sono stati superati

nosciuta anche dai giudici del rinvio. La diversità di lettura, da cui è derivato l'annullamento da parte della Cassazione, si è appuntata sui parametri della significatività e della misurabilità della compromissione o del deterioramento derivanti dall'azione dell'agente, richiesti dalla norma ai fini del concretarsi della condotta delittuosa: la «» disgiunti-

va apposta dalla legge tra le parole «compromissione» e «deterioramento», secondo la Corte, «svolge una funzione di collegamento tra i due termini (autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa fra loro) che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti». Infatti, entrambi si manifestano in un'alterazione. Cioè una «modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema». Ma, in caso di compromissione, la modifica è caratterizzata da una condizione di rischio o di pericolo, quasi uno «squilibrio funzionale»: incide su normali processi naturali «correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema». Nel caso del deterioramento, invece, lo squilibrio è strutturale, in quanto si caratterizza in ragione di un «decadimento di stato o di qualità» delle indicate matrici o dell'ecosistema.

Ai fini del concretarsi del reato di inquinamento ambientale, è irrilevante che il fenomeno sia reversibile. Ciò rileva solo ai fini della distinzione con il delitto di disastro ambientale (articolo 452-

In sintesi

01 | LA NOVITÀ

L'anno scorso, la legge 68/2015 ha portato una stretta sui reati ambientali, introducendo i nuovi «ecodelitti» nel Codice penale. Tra essi, il delitto di inquinamento ambientale, su cui ora la Cassazione si pronuncia per la prima volta, in relazione a un caso di inquinamento nel Golfo di La Spezia

02 | LA SENTENZA

La Corte, nella sentenza n. 46170/2016, prende in considerazione, tra le altre cose, i termini «significativo» e «misurabile», in relazione al reato. Il termine significativo viene ricondotto al concetto di «incisività» e «rilevanza» mentre il secondo aspetto «può dirsi di ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile» a prescindere dall'esistenza di limiti.

quater del Codice penale), colpito più severamente.

La Corte analizza anche il significato dei termini «significativo» e «misurabile», affrontando uno dei piani che più aveva impensierito i primi interpreti. Sul primo, afferma che «denota senz'altro incisività e rilevanza»; sul secondo che «può dirsi di ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile» a prescindere dall'esistenza di limiti. Questo perché vi sono casi in cui, pur in assenza di limiti imposti da norme, la situazione di danno o pericolo per l'ambiente «è di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile». Opportunamente la Corte precisa che compromissione e deterioramento significativi non possono farsi «automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti».

In un intorbidamento delle acque con moria di molluschi, il Tribunale non aveva ravvisato né compromissione né deterioramento, che riteneva si concretassero in una «tendenza irrimediabile». Ma la Cassazione sottolinea che la norma non la prevede.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritti dei consumatori. Corte di giustizia Ue

# Contratto di credito con informazioni anche «separate»

Marina Castellaneta

Nella conclusione di un contratto di credito al consumatore, l'istituto che concede il finanziamento deve fornire le informazioni essenziali al debitore, anche senza riportarle in un unico documento. A patto, però, che gli elementi considerati decisivi nel diritto Ue siano redatti su supporto cartaceo oppure su altro mezzo durevole e formino parte integrante del contratto, con piena conoscenza del consumatore. È la conclusione raggiunta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza depositata ieri nella causa C-42/15 (Home Credit Slovakia).

Al centro della controversia nazionale c'era un contratto di credito, compilato con un modulo standard, tra una banca che aveva concesso un finanziamento e una donna che aveva rimborsato soltanto due rate. A fronte del mancato pagamento, la banca aveva chiesto al tribunale distrettuale slovacco di imporre alla donna il versamento dovuto.

Ma l'organo giurisdizionale nazionale, prima di decidere, ha chiamato in aiuto gli eurogiudici per alcuni chiarimenti sulla direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CEE, recepita in Italia con Dlgs n. 141/2010.

Prima di tutto, la Corte ricorda che l'articolo 10 della direttiva fissa in modo chiaro gli elementi da indicare nel contratto (Taeg, numero dei pagamenti, assicurazioni, spese notevoli eccetera), senza però prevedere che le informazioni siano riportate in un unico documento. Di conseguenza, non si può configurare alcuna violazione del diritto Ue nei casi in cui le informazioni siano riprodotte in più atti. Ciò che conta è che nel contratto di credito ci sia un rinvio agli altri supporti cartacei o riportati su strumenti durevoli e che tutto

venga consegnato al consumatore prima della conclusione del contratto.

Per quanto riguarda la firma, la direttiva - osserva la Corte - non prevede in modo esplicito che tutti gli atti in cui sono riportati gli elementi del contratto siano firmati, ma nulla impedisce che il diritto interno imponga un simile obbligo. I giudici di Lussemburgo hanno, però, precisato che la direttiva non esige che nel contratto venga indicata la data precisa in cui deve essere versata ogni rata, richiedendo solo che il consumatore possa individuare «senza difficoltà e con certezza le date di scadenza di tali rate».

Nel cercare un giusto bi-

IL PRINCIPIO

L'obbligo è quello di fornire tutti i dati previsti dalla direttiva 2008/48, non di raggrupparli in un unico documento

lanciamiento tra tutela del consumatore e istituto di credito, la Corte dice no a una legislazione interna che, in modo diverso rispetto alla direttiva, impone nei contratti di credito un elemento diverso rispetto a quelli elencati nell'articolo 10, come l'inclusione di una tabella di ammortamento che indichi quale parte della rata è destinata al rimborso del capitale.

Sul fronte delle sanzioni, la direttiva si limita a prevedere che siano dissuasive, effettive e proporzionate. Spazio, così, alla discrezionalità degli Stati, che possono stabilire se il creditore non indica gli elementi essenziali, la decadenza del diritto agli interessi e alle spese, ma solo se la mancanza delle informazioni incide sulla libera scelta del consumatore condizionando la conclusione del contratto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Privacy. Dopo la morte della genitrice biologica che aveva scelto il segreto, i figli adottati possono conoscerne l'identità

# Anonimato solo per le madri in vita

Francesco Machina Griffo

Per chi è stato adottato, la morte della madre naturale non si può tradurre nella perdita della speranza di conoscere le proprie origini biologiche. La Corte di cassazione, con la sentenza 9 novembre 2016 n. 22838, riconosce il diritto di una donna ad accedere ai dati della madre nonostante ella avesse chiesto di mantenere l'anonimato. Prima il Tribunale e poi la Corte di appello di Torino avevano bocciato la richiesta perché il decesso «non equivale alla revoca dell'anonimato».

Nel 2012 la Corte Edu aveva censurato la normativa italiana

per la «preferenza incondizionata» per la posizione del genitore. E l'anno seguente la Consulta (sentenza 278/2013) ha indicato la strada per superare l'irreversibilità della scelta, prevedendo la possibilità di un «interpello» della madre biologica per verificare l'«attualità» della sua scelta. Per la

IL COMPROMESSO

Secondo la Cassazione il diritto alla riservatezza deve essere compatibile con quello di conoscere le proprie origini

Cassazione, in mancanza di un tempistico adeguamento normativo, «deve perseguirsi un'interpretazione della norma compatibile con il diritto a conoscere le proprie origini che, pur conservando il vincolo temporale, ne attenua la rigidità quando non sia possibile per irreperibilità o morte della madre naturale procedere all'interpello e alla verifica della volontà di revoca dell'anonimato». Infatti, «l'assolutezza e l'irreversibilità del segreto sulle origini sono irrimediabilmente contrastanti con il diritto all'identità dell'adottato». Ma, prosegue la sentenza, non è neppure vero che

ogni profilo di tutela dell'anonimato si esaurisca alla morte della madre: il diritto all'identità personale del figlio «non esclude la protezione dell'identità «sociale» costruita in vita» dalla madre «in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all'anonimato». Quindi il trattamento delle informazioni va eseguito «senza guadagnare danno anche non patrimoniale all'immagine, alla reputazione, ed ad altri beni di primario rilievo costituzionale eventuali terzi interessati (discendenti e/o familiari)». La Cassazione ha dunque

enunciato il principio generale per cui «il diritto dell'adottato alla nascita di non voler essere nominata ex art. 30, comma 1 Dpr n. 396 del 2000 - ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l'identità della madre biologica sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto». In questo caso infatti non rileva «il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti di terzi dei dati personali conoscitivi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In edicola con  
Il Sole 24 ORE

IMPARA A LEGGERE  
l'economia con  
IL SOLE 24 ORE



3 novembre  
Leggere l'economia  
con i numeri



10 novembre  
L'Italia in cifre



17 novembre  
Creare un'impresa

“COME SI LEGGE IL SOLE 24 ORE. CONOSCERE L'ECONOMIA CON IL QUOTIDIANO”, LA NUOVA COLLANA IN 20 USCITE.

Ogni giovedì una guida per scoprire i temi centrali dell'economia e della finanza: dal Pil all'inflazione, dall'oro al petrolio, dal risparmio alle banche, dalle tasse ai bilanci.

www.ilssole24ore.com/comesileggeilssole

OGNI GIOVEDÌ IN EDICOLA A 0,50 €\* CON IL SOLE 24 ORE.

Il Sole  
24 ORE

www.ilssole24ore.com

FORMILAN

\* Oltre al prezzo del quotidiano

GIURISPRUDENZA | IL MERITO

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

COMODATO  
Manutenzione  
non rimborsabile



Il comodatario che decida di affrontare spese di manutenzione dell'immobile straordinario e non necessarie ed urgenti, non ha diritto al rimborso, anche se le opere comportano miglioramenti. Egli cioè può scegliere se provvedere o meno alla manutenzione, ma se decide di affrontarle le spese, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può pretendere il rimborso dal comodante. Respinta, dunque, la richiesta di rimborso senza il consenso del comodante. Tribunale di Benevento - Sezione II civile - Sentenza 1° luglio 2016 n. 1713

TUTELA REPUTAZIONE  
L'offesa via e-mail è diffamazione

Commette il reato di diffamazione colui che a mezzo mail dà del corrotto e inefficiente alla persona addetta alla selezione concorsuale dalla quale lo stesso era stato escluso. Tale condotta è, infatti, certamente lesiva della reputazione della persona offesa e percepibile da tutti coloro che per ragioni di lavoro hanno accesso alla casella mail. Nel caso concreto, il testo offensivo era indirizzato al segretario generale di un Comune, responsabile della procedura concorsuale, ma inoltrata ad un indirizzo mail accessibile ad un numero indeterminato di dipendenti comunali. Tribunale di Trento - Sezione penale - Sentenza 14 giugno 2016 n. 583

A CURA DI **Andrea A. Moramarco**

**Tribunale di Roma.** La scelta di una dieta ridotta per la figlia di separati non può essere adottata unilateralmente

# Vegani a scuola con l'ok dei genitori

## Senza accordo degli ex coniugi sull'alimentazione si segue il menu della mensa

**Giorgio Vaccaro**

Un bambino non può essere vegano o vegetariano per scelta di un solo genitore. Costringere la figlia minore a un regime alimentare riduttivo per il pasto a scuola non è consentito. Nel disaccordo dei genitori, la scelta del Tribunale non può che essere orientata verso il regime alimentare assicurato nelle scuole, cioè di fatto da quanto stabilito dai competenti ministeri per la generalità degli studenti. Con il decreto camerale (giudice relatore Vellotti) del 19 ottobre scorso, il Tribunale di Roma ha affermato un principio guida molto chiaro e rilevante per tutti i casi in cui il giudice della famiglia, si trovi a dover regolare il contrasto tra due genitori sul regime alimentare da far seguire alla prole a scuola.

Il procedimento è stato introdotto con ricorso dal padre di una bimba di tre anni e mezzo, che lamentava le proprie difficoltà a vedere e tenere con sé la piccola durante i periodi concordati nell'accordo determinato dal Tribunale l'anno pri-

ma, per il comportamento ostruzionistico della madre. Egli denunciava anche il fatto che la madre, unilateralmente, avesse obbligato la piccola, ad osservare una «stretta dieta vegana» in occasione del pranzo quotidiano che le veniva somministrato dalla scuola, cosa che avrebbe determinato una

**IFATTI**  
Dimostrato che la bambina pesava meno delle coetanee e non aveva problemi di salute che giustificassero un regime alimentare particolare

minor crescita di sua figlia rispetto alle bambine coetanee.

Così il padre chiedeva al Tribunale di mutare l'allocatione della figlia, radicandola presso di sé, e comunque chiedeva inoltre che venisse assicurato il rispetto del calendario che regolava la permanenza della bimba con lui. Infine, il padre dichiarava la sua opposizione radicale alla scelta ali-

mentare praticata dalla madre, chiedendo che il Tribunale decidesse circa la dieta della figlia all'asilo.

Il Tribunale osservava che, in riferimento alle difficoltà di visita e frequentazione tra la figlia ed il padre, c'era effettivamente stata una minor frequenza degli incontri. Per questo sanciva il loro immediato ristabilimento, con uno specifico calendario che prevedeva - dopo un primo momento di ricostruzione dei contatti tra la piccola ed il genitore - la ripresa del pernottamento, riservandosi poi ogni ulteriore provvedimento all'esito dell'esame dei rapporti mensili dei servizi sociali.

Quanto alla diversa e più importante domanda per la tutela della salute della bambina, il collegio osservava che agli atti del processo c'erano specifiche certificazioni mediche che attestavano come la piccola fosse «da collocare al 15° percentile della curva gaussiana che registra la crescita, dato che indubbiamente, ed a prescindere dalle condizioni di buona salute e dall'assenza di

qualunque condizione patologica, la pone nella fascia di minore accrescimento, considerate le pari di età».

Ciò posto, il Tribunale così inquadrava la questione: «Il regime alimentare normalmente seguito nelle scuole è quello che prevede l'introduzione nella dieta di qualunque elemento senza restrizioni». Di conseguenza una tale scelta, sottoposta per sua natura allo stretto controllo pubblico delle mense, scongiura i rischi prospettati dalla madre di una crescita pregiudicata dalla presenza di carne, pesce o cibi confezionati. Infatti, aderendo a tale prospettazione, vegana o vegetariana che fosse, dovrebbe ritenersi che, nelle mense scolastiche, venga compromessa la salute di tutti i bambini che seguono un "normale" regime alimentare.

La conclusione del ragionamento si è tradotta in un provvedimento immediatamente esecutivo con cui si «dispone che la minore segua nella scuola frequentata una dieta priva di restrizioni».



**QUOTIDIANO DEL DIRITTO**  
Mancata esibizione delle scritture e bancarotta

Nell'edizione consultabile online oggi una rassegna di massime giurisprudenziali a cura della redazione di **Plus Plus 24 Diritto** sulla mancata esibizione delle scritture contabili come presupposto della bancarotta fraudolenta di tipo documentale.

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

**Tar di Bologna.** Motivo insufficiente

# No alla revisione della patente se non si sa l'italiano

**Giuglielmo Saporito**

Non si può imporre la revisione della patente di guida, esigendo così un nuovo esame, a chi l'ha conseguita in Italia, ma non conosce la lingua italiana. Lo afferma il Tar di Bologna (sentenza 894 del 27 ottobre).

La vicenda riguarda un cittadino di nazionalità orientale che aveva preso la patente nel 2015, in un ufficio della Motorizzazione. Nel corso di un controllo del traffico, i vigili lo hanno fermato, dubitando della sua capacità di capire la lingua: di qui era scaturito un provvedimento della Motorizzazione che imponeva un nuovo esame in revisione della patente.

L'atto è stato annullato dal Tar in quanto la revisione viene di solito disposta dopo un incidente; inoltre, una sola infrazione (non di particolare gravità) al Codice della strada non può costituire motivo di revisione della patente. Quindi, i giudici non considerano il tenore letterale dell'articolo 128 del Codice, che riguarda la revisione della patente e la autorizza genericamente «qualora sorgano dubbi» sull'«idoneità» dell'interessato, senza arrivare a gravi infrazioni o incidenti.

Inoltre, la Motorizzazione ha l'obbligo di chiarire le ragioni che abbiano generato i concreti dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità, in relazione specifici fatti accertati. Nel caso concreto, il guidatore aveva conseguito la patente l'anno precedente, ma mostrava di non conoscere la lingua italiana, circostanza che al Tar è apparsa singolare, per cui la Motorizzazione avrebbe dovuto approfondire la segnalazione dei vigili. E invece l'ha solo recapitata, senza neanche motivare in modo più specifico la scelta di ordinare all'interessato di rifare gli esami. Di qui l'annullamento del provvedimento che dispone la revisione della patente.

Peraltro, il Tar afferma che

«la conoscenza della lingua italiana non è condizione per conseguire la patente di guida». Un principio che però non è più così scontato: dal 3 gennaio 2011 non è più possibile chiedere di sostenere la prova di teoria su una versione dei quiz ufficiali informatizzati tradotta in una delle sette lingue straniere riconosciute dall'Onu. Inoltre, se in precedenza chi dichiarava di non conoscere l'italiano scritto o non aveva conseguito la licenza media poteva chiedere di sostenere l'esame in modalità orale (circolare Motorizzazione 20 novembre 2000 numero A / 28), ora gli stranieri possono al più chiedere di affrontare i quiz col supporto di file audio. E questi file devono

**IL PUNTO**  
Se il «titolo» per la guida è stato conseguito nel nostro Paese lo straniero non deve sostenere un nuovo esame

essere in italiano, francese o tedesco (queste due ultime lingue sono ammesse perché ci sono le minoranze linguistiche tutelate in Val d'Aosta e Alto Adige).

Nel regime precedente, se dopo il superamento dell'esame emergeva che la dichiarazione sul mancato possesso della licenza media, secondo il Tar Basilicata (sentenza 537/2005) occorreva rifare l'esame, perché poter svolgere la prova in modo orale era un beneficio (l'esaminatore formulava domande in modo più comprensibile rispetto ai quiz, perché si rivolgeva a persone con scarsa conoscenza dell'italiano o basso livello di istruzione). In conseguenza, la prova teorica in forma orale risulta più semplice e facile da superare, con un indebito beneficio che, se mascherato, provocava revoca della patente.

**Cedu.** Legittimo lo scioglimento in casi gravi

# Tifare in club? Non un diritto assoluto

di **Marina Castellaneta**

Lo scioglimento di un club di tifosi deciso da un Governo per ragioni di ordine pubblico e per evitare episodi di violenza è compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. È vero che si tratta di un provvedimento dirompente ma, in ragione di un bisogno sociale imperativo come impedire la violenza negli stadi, lo Stato può applicare una misura drastica senza violare l'articolo 11 della Convenzione che assicura il diritto alla libertà di associazione. È la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) a stabilirlo, con la sentenza del

27 ottobre (n. 4696/11).

A rivolgersi alla Corte di Strasburgo erano state due associazioni di tifosi del Paris Saint Germain che erano state sciolte con provvedimento del Governo per gravi scontri tra tifosi della squadra di calcio e quelli di un altro club. Scontri nei quali era morta una persona. Di qui il decreto del Governo che ne aveva disposto la dissoluzione. Le associazioni avevano fatto ricorso al Consiglio di Stato che, però, lo aveva respinto.

Anche la Corte europea ha dato torto ai tifosi secondo i quali la Francia aveva compiuto un'ingerenza sproporzionata nel proprio diritto alla libertà di associazione

garantito dall'articolo 11. Per i giudici internazionali se, senza dubbio, c'è stata un'ingerenza in un'altra libertà riconosciuta dalla Convenzione, è anche vero che l'ingerenza era prevista dalla legge e necessaria in una società democratica. La scelta di sciogliere le associazioni era dovuta a comportamenti molto gravi culminati con la morte di un tifoso. Certo, la decisione di sciogliere un club è un provvedimento estremamente grave, tanto più nei casi in cui l'associazione persegue un obiettivo legittimo come un interesse sportivo. Ma molti tifosi facevano parte degli ultras ed erano stati coinvolti in atti di violenza di par-

ticolare gravità. Di qui, tenendo conto dell'importanza di combattere la violenza negli stadi, la giustificazione della misura legislativa che porta a un provvedimento collettivo come la dissoluzione del club. Evidente - scrive la Corte - che gli Stati devono combattere in modo efficace la violenza durante gli incontri sportivi, anche per «soddisfare l'aspirazione legittima degli individui di assistere a manifestazioni sportive in piena sicurezza». Pertanto, per esigenze legate a ordine pubblico e prevenzione di crimini e violenza, è legittimo un intervento come quello deciso dalla Francia. La misura, poi, è stata proporzionata, anche

perché preceduta da misure individuali come il divieto per alcuni tifosi di assistere agli incontri.

Poco importa se lo scioglimento non è stato preceduto da una misura più tenue come la sospensione: laddove ci sono episodi di incitamento alla violenza o casi concreti di violenza nei confronti della popolazione, gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento, più ampio rispetto a quello tradizionalmente concesso per testare la necessità di un'ingerenza. Senza dimenticare - osserva Strasburgo - che un'associazione che supporta un club di football non ha la stessa importanza per la democrazia di un partito politico, quindi, il rigore con il quale va esaminata la necessità di una restrizione alla libertà di associazione non è lo stesso.



WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM

EXECUTIVE PROGRAM

## Consiglieri di CdA e Sindaci di società pubbliche e private: responsabilità, competenze e leadership

3ª EDIZIONE MILANO, dal 2 DICEMBRE 2016 - 7 mesi / 2 gg al mese / in aula & distance learning

**PROGRAMMA**

- Principi e obiettivi di una buona governance
- Ruolo e responsabilità del consiglio di amministrazione
- Governance: come un board può salvaguardare e aggiungere
- Valore ad una organizzazione
- Finance lab
- Conflitti di interesse e protezione delle minoranze
- Il valore del sistema dei controlli e di valutazione dei rischi
- L'innovazione e le dinamiche dei CDA
- Focus Pubblica Amministrazione
- Focus Financial Services
- Focus PMI

**COORDINATORI SCIENTIFICI**

- Patrizia Giangualano**  
UBI Banca
- Alfredo Grasselli**  
Bain & Co Italy
- Giovanni Magra**  
GC Governance Consulting
- Lia Turri**  
PwC
- DOCENTI**
- Carlo Bellavite Pellegrini**  
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Alberto Bianco**  
Pavia e Ansaldo
- Giulia Belloni**  
Russell Reynolds Associates
- Luigi Centenaro**  
Personal Branding Strategist
- Raffaello Carnà**  
Studio Carnà & Partners
- Monica D'Ascenzo**  
Il Sole 24 ORE
- Rosanna D'Antona**  
Gruppo Havas PR Italy
- Barbara Ferri**  
PwC Tax and Legal Services
- Anna Lambiase**  
IR Top Consulting Capital Markets & Investor Relations Faculty
- Laura La Posta**  
Il Sole 24 ORE
- Stefano Loconte**  
Studio Loconte & Partners
- Fabio Pavesi**  
Il Sole 24 ORE
- Silvana Perfetti**  
Next Consulting

**Susanna Stefani**  
GC Governance Consulting  
Consigliere e Membro del comitato di remunerazione Gruppo SEA

**Anna Zanardi Cappon**  
Board Advisor, Change Consultant ed Executive Coach

**TESTIMONIANZE**

**Alloisia Berto**  
Consigliere di Amministrazione  
Forgital Italy S.p.A., General Medical Merate S.p.A. e DBA Group S.r.l., Fondatore A Cube

**Maria Elena Cappello**  
Consigliere di Amministrazione  
Physmian e Monte dei Paschi di Siena

**Carolyn Dittmeier**  
Presidente Collegio Sindacale Assicurazioni Generali, Amministratore e Presidente del Comitato Controllo e Rischio, Autogrill e Italmobiliare

**Romina Guglielmetti**  
Avvocato  
Founding Partner Studio Guglielmetti Consigliere di Amministrazione Tod's, Ntv (Italo), Banca Esperia e Servizi Italia

**Karina Litvack**  
Consigliere di Amministrazione ENI

**Valentina Montanari**  
CFD Gruppo 24 ORE  
Consigliere di amministrazione Mediamium, Cerved, Oxfam

**Diva Moriani**  
Consigliere Eni, Consigliere Moncler, Vicepresidente Esecutivo Intek Group SpA,

**EO KME AG,**  
Membro del Consiglio di Amministrazione Ergycapital SpA, Fondazione Dynamo

**Monica Parrella**  
Dirigente generale Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Segretario generale Associazione giovani classi dirigenti pubbliche (AGDP)

**Luigi Predieri**  
Direttore Affari legali e societari Gruppo 24 ORE

**Marcello Priori**  
Vice Presidente Consiglio di Sorveglianza di Banca Popolare di Milano

**Paola Schwitzer**  
Presidente Nedcommunity (Amministratori non esecutivi ed indipendenti) e Membro del Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano S.p.A

**Anna Chiara Svelto**  
Chief Legal & Corporate Affairs Officer UBI Banca Consigliere indipendente ATM e Enel

**IN EVIDENZA**

- ▲ Lunch Speech con testimonial di eccellenza
- ▲ Board skills assessment con Head Hunter

In collaborazione con:



Patrocini:



Oltre 2.200 manager hanno conseguito il diploma Executive24 Master. Il Master è finanziabile con i fondi interprofessionali Fondimpresa, Fondir, Fondirigenti e finanziamenti da Banca Sella.

Sono aperte le selezioni. Programma, borse di studio e modalità di ammissione [www.bs.ilssole24ore.com](http://www.bs.ilssole24ore.com)

Servizio Clienti  
tel. 02 3022.3906  
fax 02 3022.4462/3034  
[business.school@ilssole24ore.com](mailto:business.school@ilssole24ore.com)



**Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi**  
Milano - Via Monte Rosa, 91  
Milano - Via Tortona, 56 - MuDEC Academy  
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23/b/c  
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008



## Best Brands. Best Thanks.

Ora che la seconda edizione di Best Brands Italia è passata, e con successo, è il momento dei ringraziamenti. Prima di tutto, ai partner che con il loro impegno e professionalità l'hanno resa possibile: ADC Group, GfK, IGP Decaux, Rai Pubblicità, Serviceplan, System 24.

A UPA che ci ha sostenuto con il patrocinio all'iniziativa.  
Alla nostra Guest Star che ha reso ancora più speciale la serata di premiazione:  
Alexandra Dimiziani.

Grazie a

**FERRERO**



**Rigoni  
di Asiago**

sono queste le tre "perle" di Best Brands Italia 2016.

Ma grazie anche a tutte le marche, che ogni giorno competono sul mercato per essere "The Best". E infine grazie a tutti quanti continuano a credere in una nuova visione, che premia le marche in Italia non solo per il successo commerciale ed economico, ma soprattutto per quel valore apparentemente incommensurabile che è l'affetto e il legame con il pubblico. A tutti quelli che anche quest'anno sono stati con noi.

A loro, e a tutti gli altri, arrivederci all'anno prossimo.



Si ringraziano partners e sponsor:

